

## Il nuovo mondo al banco di prova

di **Benedetto Santacroce**

Lo spettro del no deal nei rapporti tra l'Unione Europea e il Regno Unito sembra essere sempre più vicino e, a meno di un accordo politico dell'ultima ora, la conclusione della vicenda dovrebbe portare alla mancata previsione di un accordo commerciale.

### L'ACCORDO DI RECESSO

**1** In effetti, il divorzio con l'Ue è già avvenuto il 1° gennaio 2020 e le regole sono state fissate con l'accordo di recesso del 2019. Tale accordo prevede un periodo transitorio che, non essendo stato prorogato, terminerà inesorabilmente il 31 dicembre 2020. In questo contesto l'assenza dell'accordo di natura commerciale avrà degli effetti soprattutto per le imprese e per gli scambi di beni e servizi tra le due parti. In particolare, l'effetto più eclatante è sicuramente costituito dall'applicazione reciproca dei dazi sulle merci che saranno importate in UK dall'UE e viceversa.

### UN QUADRO QUASI DEFINITO

**2** D'altro canto è chiaro che lo status extracomunitario di UK, anche a prescindere dalla conclusione dell'accordo commerciale, produce immediatamente una serie di adempimenti che per le imprese costituiranno il primo banco di prova dal 1° gennaio 2021. Gli adempimenti e le regole sono state disciplinate in modo puntuale nell'accordo di recesso e nelle successive determinazioni che sono state prese da UK e dall'UE.

Quindi già a questo stadio è possibile identificare in modo puntuale quali sono le regole con cui imprese e professionisti devono confrontarsi e sulla base delle quali è possibile definire le strategie da attuare in questi ultimi giorni di dicembre e a partire dal 1° gennaio.

### IL BANCO DI PROVA

**3** In particolare l'accordo e le relative disposizioni di attuazione consentono di comprendere cosa possono fare le imprese in materia doganale, di Iva, di accise e di regole extratributarie (vedi ad esempio le regole relative alla sicurezza del prodotto - marchio CE e nuovo marchio UKCA) per le operazioni che andranno a realizzare a cavallo d'anno ovvero dal 1° gennaio 2021. Anche per i cittadini l'accordo stabilisce le regole per risiedere, lavorare, studiare e visitare il Regno Unito. Pertanto, non è più ora di aspettare, ma è necessario verificare la correttezza delle decisioni prese ovvero, se ancora indecisi, di confrontarsi con le diverse opzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# NORME & TRIBUTI FOCUS

Il Sole **24 ORE**

Sabato 19 Dicembre 2020  
www.ilssole24ore.com/focus

L'IMPATTO SU IMPRESE, PROFESSIONISTI E CITTADINI

## Brexit al via, istruzioni per l'uso




ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MAURA

### ALL'INTERNO

#### DOGANA

Le operazioni a cavallo d'anno restano intraUe

Santacroce e Sbandi - pagina 7

#### PARTECIPAZIONI

Tassati i dividendi alla madre da società italiane

Piazza - pagina 9

#### GIURISPRUDENZA

Fino al recesso la Corte Ue impone il diritto europeo

Castellaneta - pagina 10

#### LAVORO

Assunzioni in base ai punti, con sponsor e competenze

Belluzzo - pagina 14

#### IFOCUS DEL SOLE 24 ORE

Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 39.  
In vendita abbinata obbligatoria  
con il Sole 24 ORE a € 2,50 (l'Focus del  
Sole 24 ORE € 0,50 + il Sole 24 ORE € 2,00)  
Solo ed esclusivamente per gli abbonati,  
in vendita separata dal quotidiano a € 0,50

Chiuso in redazione il 16 dicembre 2020



9 770391 736413

## Il quadro generale

IL CONFRONTO UE-GB

## La politica ha vinto sull'economia

Gli accordi si fanno di solito per convergere questa volta per divergere

Nicol Degli Innocenti  
LONDRA

Nessuno avrebbe potuto prevedere che nel dicembre 2020, quattro anni e mezzo dopo il referendum che aveva sancito la decisione britannica di uscire dall'Unione Europea, le due parti si sarebbero ancora trovate a negoziare un'intesa in extremis sui rapporti futuri.

Dopo il voto del giugno 2016 e la vittoria a sorpresa del fronte anti-Ue, i sostenitori di Brexit avevano trionfalmente dichiarato che in tempi brevi avrebbero raggiunto «l'accordo commerciale più facile della storia». Invece la storia degli ultimi anni è stata di trattative tormentate, negoziati complessi, scadenze fissate e poi disattese, ultimatum annunciati e poi ritirati, speranze di svolta deluse e recriminazioni reciproche.

L'ottimismo degli euroscettici non aveva tenuto conto di un aspetto fondamentale: l'accordo commerciale tra Londra e Bruxelles era diverso da qualsiasi intesa precedente. Disolito si parte da posizioni e regole diverse e si tratta per avvicinarle il più possibile, mentre in questo caso il punto di partenza era regole comuni e consolidate da decenni di appartenenza della Gran Bretagna all'Unione.

La norma è che le due parti negozino per convergere, mentre in questo caso si è trattato per divergere. I negoziati tradizionali già non sono facili. Ci sono voluti 7 anni per raggiungere l'accordo commerciale tra Ue e Canada e 5 anni per l'intesa tra Ue e Giappone. Questo negoziato al contrario tra Ue e Regno Unito si è rivelato ancora più difficile.

Uno dei motivi è che per Londra il divorzio dalla Ue è sempre stato una questione politica, mentre per Bruxelles è sempre stata una questione economica e commerciale.

Ancora adesso il premier Boris Johnson parla di riconquistare la sovranità, tornare Stato indipendente e libero dal «giogo degli eurocrati non eletti di Bruxelles», ridiventare grande potenza commerciale globale come ai tempi del glorioso Impero britannico.

La Ue, con estrema coerenza e grande rigore, ha sempre parlato in termini molto più concreti di tutelare l'integrità del mercato unico e garantire parità di condizioni.

Si può dire che Brexit è nata male. L'allora premier David Cameron aveva indetto il referendum per tacitare l'ala eurofoba del partito conservatore che lo chiedeva da tempo.

Per ottimismo o leggerezza, a seconda dei punti di vista, Cameron era convinto che il voto sarebbe stato a favore di restare nella Ue. Non ha neanche ascoltato i costituzionalisti che chiedevano una maggioranza qualificata, cioè due terzi dei voti, per una decisione di questa portata.

Così Remain ha ottenuto il 48,1% e Leave il 51,9%. Con la maggioranza semplice tanto è bastato per mettere fine a un'associazione che era iniziata nel 1975, quando il 67% degli elettori britannici aveva votato a favore di entrare nella Comunità Economica Europea.

Anche Johnson, che nel 2016 era il leader della campagna anti-Ue, era convinto di perdere. Quando si è trovato vincitore, non aveva un programma o una strategia per realizzare Brexit.

Il fronte pro-Ue aveva le idee chiare: voleva restare a far parte dell'Unione per ragioni politiche, ideologiche, pragmatiche e certamente economiche. Il fronte pro-Brexit invece non aveva un progetto comune al di là di uscire dalla Ue.

Lo schieramento comprendeva, e comprende tuttora, da una parte euroscettici moderati che volevano più autonomia mantenendo però stretti legami economici e commerciali e un clima amichevole di cooperazione con il vicino di casa, di gran lunga il maggiore partner commerciale della Gran Bretagna.

Dall'altra parte invece c'erano oltranzisti eurofobi che paragonano la Ue a una intollerabile dittatura e che erano pronti a uscire subito sbattendo la porta, senza accordi, convinti che il Regno Unito una volta libero avrebbe prosperato comunque. E tra questi due estremi tutta una gamma di punti di vista.

Dopo il trionfo elettorale di Johnson nel dicembre scorso, che gli ha dato una maggioranza schiacciante in Parlamento, il premier ha potuto imporre la sua linea dura. Un «no deal» non ci preoccupa, ha insistito, pur continuando a trattare con la Ue. Pochi negano che un mancato accordo avrebbe conseguenze devastanti per la Gran Bretagna e negative per la Ue. Così come qualsiasi tipo di Brexit, d'altronde. La politica ha vinto sull'economia.

## I passaggi chiave



TRANSIZIONE FINO A FINE 2020

## Il contesto


Il Regno Unito ha lasciato l'Unione europea il 31 gennaio 2020. Ufficialmente il Regno Unito non è più Stato membro dell'UE e non partecipa al processo decisionale dell'Unione europea.

L'UE e il Regno Unito hanno concluso un accordo di recesso che prevede un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020. Durante il periodo di transizione le norme e le procedure in materia doganale e fiscale restano invariate. Tuttavia, dal 1° gennaio 2021 le cose cambiano. Terminato il periodo di transizione, i cambiamenti nei settori della fiscalità e delle dogane saranno importanti per le imprese che

hanno scambi commerciali con il Regno Unito.

La Brexit avrà conseguenze sulle imprese che:

- vendono merci o prestano servizi al Regno Unito, o
  - acquistano merci o servizi dal Regno Unito, o
  - movimentano merci attraverso il Regno Unito
  - usano materiali e merci del Regno Unito negli scambi con i paesi partner dell'UE nell'ambito dei regimi preferenziali.
- Per l'Irlanda del Nord si potranno applicare disposizioni specifiche che si ripercuotono sull'imposta sul valore aggiunto, sulle accise e sulle dogane.



IMPORT ED EXPORT


## Fiscalità e unione doganale

I nuovi adempimenti:

- per importare o esportare merci da/verso il Regno Unito o per movimentare merci attraverso il Regno Unito sarà necessario presentare dichiarazioni in dogana;
- oltre alla dichiarazione in dogana, può essere necessario fornire dati relativi alla sicurezza;
- sarà necessaria una licenza speciale per importare o esportare determinate merci (ad esempio rifiuti, determinate sostanze chimiche pericolose e OGM);
- per l'importazione o l'esportazione dei prodotti

sottoposti ad accisa (alcol, tabacco, combustibili) da/verso il Regno Unito saranno necessarie formalità supplementari;

- in generale si dovrà versare l'IVA nel paese dell'UE in cui s'importano merci dal Regno Unito; tutte le merci esportate verso il Regno Unito saranno esenti dall'IVA nell'UE, ma poi bisognerà adempiere alle norme sull'IVA applicabili alle importazioni nel Regno Unito;
- per le operazioni con il Regno Unito sarà necessario conformarsi a norme e procedure IVA diverse da quelle per le operazioni all'interno dell'UE



TRATTATIVE COMMERCIALI


## Tariffe

Le aziende che commerciano con il Regno Unito, movimentano merci attraverso il Regno Unito o usano merci del Regno Unito che esportano nell'ambito di regimi preferenziali dell'UE devono prepararsi a cambiamenti importanti che si ripercuoteranno sulle aziende stesse. Trascorso il periodo transitorio, nelle trattative commerciali con il Regno Unito le aziende dovranno espletare le stesse formalità doganali che si applicano ai paesi terzi.

Se non se ne ci sarà un accordo, il primo gennaio 2021 la Gran Bretagna uscirà dall'unione doganale e dal mercato unico, quindi scatteranno

subito controlli al confine e tariffe sulle merci in linea con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc).

Si prevede che il 90% delle merci britanniche esportate nella Ue saranno soggette a tariffe Omc, che variano dall'11% in media per prodotti agricoli al 35% per latticini a oltre il 60% per alcuni tipi di carne. Per questo Tesco, la maggiore catena di supermercati britannica, prevede aumenti dei prezzi del 5% in caso di no deal. Le barriere non tariffarie - quote, controlli alla frontiera, verifiche fitosanitarie, sicurezza, dichiarazioni doganali - sono altrettanto onerose.



CONTROLLI ALLE FRONTIERE

## Prime code di camion

La previsione è di lunghe code alle frontiere per i controlli doganali.

Lo stesso Governo britannico ha previsto code di 7 mila camion a Dover e ha costruito enormi parcheggi nei dintorni. Già a Calais si sono registrate code di 17 chilometri con novemila camion bloccati a causa della corsa ad accumulare scorte in Gran Bretagna in vista non solo di Natale ma di un possibile "no deal".

Per limitare i danni, Londra ha unilateralmente annunciato che

per sei mesi non effettuerà controlli sulle merci in arrivo dalla Ue.

Questo è cruciale soprattutto per prodotti alimentari deperibili, dato che la Gran Bretagna importa gran parte della frutta e verdura dalla Ue, ma il problema è solo rinviato. L'Unione Europea invece effettuerà controlli sulle merci in arrivo dalla Gran Bretagna immediatamente, a partire dalla mezzanotte del 31 dicembre. Si prevedono ritardi, aumenti dei prezzi e caos nelle supply chain.

## COLLEGAMENTI AEREI E STRADALI



### Automotive

Tutti i settori saranno colpiti, soprattutto quelli che dipendono da sistemi di approvvigionamento "just in time". Il settore automobilistico sarà particolarmente penalizzato: il 60% dei componenti per le auto assemblate in Gran Bretagna arriva dalla Ue. Inoltre le regole Omc prevedono tariffe del 10% sulle auto.


### Misure di emergenza

L'"contingency plan" illustrati nei giorni scorsi dalla Ue dovrebbero scattare il 1° gennaio per evitare problemi immediati alla connettività aerea e stradale. "No deal" significa infatti anche la fine delle licenze

aeree, che non sono soggette a regole Omc, quindi in teoria non potrebbero esserci più voli tra Europa e Gran Bretagna. Per prevenire il caos, Bruxelles ha proposto che per i primi sei mesi del 2021 i collegamenti aerei, stradali e marittimi continuino alle stesse condizioni attuali. Velivoli, treni, auto e camion potranno continuare a circolare regolarmente.

I piani di emergenza naturalmente possono funzionare solo se accettati da entrambe le parti, e per ora Londra non ha dato luce verde. Si prevede però che non ci saranno obiezioni perché le misure sono nell'interesse di tutti.

## IMPATTO SUI SETTORI



### Medicinali

Le medicine non sono soggette a tariffe ma le barriere non tariffarie possono portare a ritardi problematici soprattutto durante una pandemia. Molte società farmaceutiche hanno accumulato scorte, ma ritardi ai confini possono creare problemi seri per prodotti come i vaccini che vanno tenuti a temperature controllate. Il Governo britannico è pronto a usare aerei militari per trasportare il vaccino Pfizer, che viene prodotto in Belgio.

### Pesca

La Ue ha proposto che per 12 mesi o perlomeno fino al raggiungimento di un accordo specifico sia mantenuto lo

status quo, cioè l'accesso reciproco alle acque territoriali per i pescatori europei e britannici. Londra ha però respinto l'idea, dichiarandola «inaccettabile per uno Stato costiero indipendente» che intende recuperare la «piena sovranità» sulle sue acque dal 1° gennaio.

Per sottolineare che fa sul serio, Johnson ha fatto sapere che quattro navi della Marina militare, la Royal Navy, sono pronte a pattugliare le acque territoriali britanniche per intercettare eventuali pescherecci europei. Un annuncio bellicoso e provocatorio che è stato criticato anche da alcuni notabili del partito conservatore.

## RESIDENZA E VISTI



### Cittadini

L'accordo sui cittadini è stato raggiunto. Ue e Gran Bretagna si sono impegnate a tutelare i diritti di chi risiede e lavora da tempo in un altro Paese, concedendo la residenza permanente (anche se i cittadini britannici nella Ue avranno una carta d'identità per dimostrare il loro status, mentre Londra si rifiuta di concedere un documento ai residenti europei). Per tutti gli altri cambiamenti saranno sostanziali. La Gran Bretagna intende «riprendersi il controllo dei confini» e quindi finirà la libera circolazione delle persone. I cittadini europei avranno bisogno di un visto per vivere e lavorare in Gran Bretagna e viceversa.

### Turisti

Per quanto riguarda i turisti, gli europei non avranno bisogno di visto se si fermeranno in Gran Bretagna per un periodo massimo di sei mesi, mentre i turisti britannici potranno restare solo tre mesi in un Paese Ue. Gli italiani potranno usare la carta d'identità valida per l'espatrio fino al settembre 2021, ma dopo quella data sarà obbligatorio avere un passaporto biometrico. Per tutti i cittadini cesseranno vantaggi come l'assistenza sanitaria e il roaming gratuito. Per gli europei che visitano la Gran Bretagna e gli inglesi che si recano in Europa viaggiare sarà più complicato e più costoso.

## SICUREZZA E LOTTA AL TERRORISMO



### Fine della cooperazione

Con il "no deal" finisce la cooperazione sulla sicurezza e la lotta al terrorismo. La Gran Bretagna non farà più parte di Europol e non avrà accesso alle banche dati europee e all'agenzia europea per la cybersecurity. Non parteciperà più al mandato di arresto europeo, studiato per armonizzare le procedure di estradizione, a cui ha fatto ampio ricorso negli ultimi anni di lotta al terrorismo islamico. Dovrà tornare ad affidarsi alla Convenzione del Consiglio d'Europa sull'extradizione del 1957, che però ha procedure più complesse e tempi molto più lunghi: due anni in media per ottenere

l'extradizione richiesta di un terrorista o criminale, contro i 43 giorni del mandato di arresto europeo. Dovranno cessare le indagini transfrontaliere congiunte, considerate essenziali per combattere organizzazioni terroristiche che non rispettano confini. La Gran Bretagna resta parte di Interpol, ma per continuare a cooperare con la Ue dovrà negoziare e firmare nuovi accordi bilaterali con i singoli Paesi europei e con Europol. Raggiungere un'intesa è nell'interesse di entrambe le parti, ma i tempi potrebbero essere lunghi. Ci sono voluti sette anni per negoziare l'accordo bilaterale tra Europol e Norvegia.

## Le prospettive. Deal o no deal

# L'accordo in extremis può rendere il distacco meno traumatico

di Attilio Geronzi

«Dopo quattro anni e mezzo di passione e tormento, il Regno Unito il 1° gennaio 2021 uscirà dalla porta principale del mercato unico. Brexit sarà anche una realtà fisica, la materializzazione di un trauma geopolitico multilaterale e non più solo slogan, minaccia o comodo e sintetico neologismo. Al momento non sappiamo ancora se Londra vi rientrerà, prima della faticosa scadenza, dalla finestra di un accordo commerciale in extremis che possa rendere il distacco meno traumatico e dannoso per cittadini e imprese dell'Unione europea.

Ingoziati sul nuovo accordo di partenariato sono stati difficili, con risvolti da psicodramma nazionale sul versante britannico. Il premier Boris Johnson ha incarnato meglio dell'evanescente e a tratti ambigua Theresa May il desiderio del Regno Unito di volersi riprendere non solo la propria autonomia – un desiderio più o meno latente durante tutti i quarantasette anni di appartenenza alla Ue, confermati da un primo referendum nel 1975, dai "rebates" e dalla mancata adesione all'Unione monetaria – ma l'intera sovranità nazionale.

Johnson incarna perfettamente questa sintesi tra sentimento insulare, orgoglio combattente e neo populismo. Allo stesso modo Cameron è stato il simbolo di un calcolo politico talmente sbagliato, l'azzardo del referendum nel giugno 2016, da essersi rivelato disastroso e lacerante: per il suo Paese e per l'Europa. È dunque stato difficile per l'Unione negoziare con chi, come il premier britannico, vedeva in Brexit il coronamento di un progetto (anche) sovranista.

La ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya, ha sintetizzato bene in un'intervista a Sky News la contraddizione e l'ipocrisia di Londra nella fase finale delle trattative: «Un negoziato commerciale non si basa sull'affermazione della propria sovranità, ma sulla interdipendenza». Un concetto che Johnson ha fatto finta di non riconoscere. Tanto che i due punti dirimenti dei colloqui con il caponegoziatore della Ue, Michel Barnier, sono stati il cosiddetto «level playing field», cioè condizioni e standard produttivi, ambientali, sociali e di lavoro condivisi tra imprese europee e britanniche per evitare una concorrenza sleale, gli aiuti di Stato e i relativi meccanismi di controllo e sanzione.

La battaglia sui diritti di pesca nel Mare del Nord è simbolica-

mente importante e ad alto tasso di spettacolarità, ma è davvero un side show rispetto a quella sulle regole della concorrenza per le quali Bruxelles non può permettersi asimmetrie a favore di Londra. Il timore di fondo, del resto, è quello di veder nascere al di là della Manica una Singapore-on-Thames.

Un'area di libero scambio tra partner geograficamente contigui non è compatibile con il raggiungimento della piena sovranità nazionale. E nemmeno, nel caso britannico, si può fare troppo affidamento sulla capacità di raggiungere rapidamente simili accordi con altri grandi Paesi e importanti economie. Se c'è una cosa che Londra finirà per rimpiangere è la capacità negoziale

### NEGOZIATI IN SALITA

È stato difficile per l'Unione negoziare con chi, come il premier britannico, vedeva in Brexit il coronamento di un progetto (anche) sovranista

### RISCHIO CONCORRENZA

Bruxelles non può permettersi asimmetrie a favore di Londra. Il timore è quello di veder nascere al di là della Manica una Singapore-on-Thames

dell'Unione europea in questo campo. Soprattutto ora che la "special relationship" con gli Stati Uniti si presenta sotto una luce completamente diversa dopo la vittoria di Joe Biden e il venir meno della sponda sovranista di Donald Trump.

Di recente Londra ha raggiunto intese di libero scambio con Vietnam e Singapore; in settembre c'è stata quella di principio con il Giappone, terza economia mondiale che però rappresenta il 2% del commercio mondiale del Regno Unito contro il 50% dell'Unione europea, la quale a sua volta ha già simili accordi con tutti e tre i Paesi asiatici.

Sono cifre e pesi relativi che sicuramente fanno riflettere Downing Street, dove accanto al furore ideologico neo sovranista di una componente importante dei Tories c'è sempre una irrinunciabile dose di pragmatismo e realismo anglosassone. Sarebbe sufficiente che Boris Johnson venisse a patti con se stesso per rendere Brexit un terremoto geopolitico di magnitudo ridotta e controllabile.

## Export per le imprese Ue

ADEMPIMENTI, BARRIERE E FORMALITÀ

# Serve la dichiarazione doganale Merci censite in modo analitico

## L'esportazione va formalizzata su formulario Dau Rappresentante o struttura ad hoc

PAGINA A CURA DI  
Benedetto Santacroce  
Ettore Sbandi

Barriere doganali dal 1° gennaio e, per l'export Ue, con la realizzazione di Brexit, aumenteranno sensibilmente gli adempimenti e le potenziali criticità connessi alle operazioni internazionali, a prescindere da ogni ipotesi di accordo tra le parti.

Infatti, se anche fossero riconosciuti gli identificativi degli operatori, se anche le spedizioni potranno avvenire con il regime del transito, se anche fossero eliminati i dazi applicabili per le merci originarie, comunque cambierà radicalmente il regime doganale e Iva applicabile alle operazioni tra Ue e Uk, qualificando i relativi movimenti come operazioni esportazione, fuori dal sistema Iva intraunionale.

Il primo e sicuro adempimento che le imprese dovranno effettua-

re, per molte per la prima volta, è la presentazione di una dichiarazione doganale.

Le merci unionali che devono lasciare il territorio Ue, per divenire extra Ue, devono infatti essere vincolate al regime doganale dell'esportazione, da formalizzare su formulario Dau secondo gli standard in uso e come regolamentati dalla disciplina unionale.

Dunque, arriva per ogni spedizione, per ogni invio, per ogni box commercializzato con destinazione Uk, una singola e puntuale dichiarazione doganale, per la presentazione della quale occorre peraltro la nomina di un rappresentante ad hoc, se l'impresa non è attrezzata autonomamente.

Questo elemento di costo, oggettivo, è altresì un elemento di rischio, perché gli invii nel Regno Unito non sono più scortati solo da una fattura e un documento di trasporto, cumulativamente dichiarati (neppure in ogni caso) nelle dichiarazioni periodiche Intrastat. I beni in uscita, invece, saranno dichiarati per qualità, per quantità, per origine e per valore, secondo le regole proprie del diritto doganale dell'Ue.

E queste dichiarazioni sono oggetto, ogni volta, di controllo da parte della dogana di esportazione e/o della dogana di uscita. Ovviamente, il controllo è automa-

### IL FLUSSO DELLE MERCI

**Milano:** le merci prodotte sono dichiarate in un luogo approvato ai fini doganali per l'esportazione via camion. Il sistema doganale rilascia un documento Dae che scorta le merci dalla dogana di export a quella di uscita materiale dei beni. Il Dae-Mrn reca i dati della spedizione e i metadati per la generazione della bolla doganale di export che legitimerà la cessione non imponibile ai fini Iva.

**Coquelle (Fr):** la merce è presentata per l'accesso all'Eurotunnel. Le merci giungono scortate per l'export con il documento di accompagnamento e, una volta raggiunto il "punto di non ritorno" il Dae-Mrn verrà appurato, generandosi la bolla doganale di esportazione registro Ex.

**Folkstone (Uk):** la merce giunge al point of entry in Uk, all'arrivo dell'Eurotunnel. In questo caso, l'operatore Ue identificato in Uk, oppure direttamente il cliente del Regno Unito, procedono con una dichiarazione doganale di importazione o di vincolo a un altro regime speciale.

tizzato e solo in quota minoritaria sfocia in una verifica merci o in un controllo documentale, ma è evidente che questa quota sia decisamente superiore a quella attuale riservata alle cessioni intraunionali senza barriere, con l'effetto di generare potenziali rettifiche delle bolle export e l'applicazione delle connesse gravi sanzioni amministrative previste, di base, dall'articolo 7 del Dlgs 471/97.

Ma non sono solo questi i profili di stretto interesse per il piano doganale. Al tema dichiarativo si aggiunge infatti anche quello tributario, che comporta responsabilità e sanzioni per le imprese, aventi per lo più carattere penale.

È il caso, ad esempio, delle dichiarazioni di libera esportazione sottoscritte dalle imprese nazionali, ovvero delle necessità di autorizzazione o licenza export connesse a determinate tipologie di merci. Oppure è l'ipotesi dei vincoli sanitari, fitosanitari, dei materiali inquinanti, dei beni Cites o, ancora e forse soprattutto, dei beni dual use, elementi questi delicatissimi per le imprese impegnate con l'estero.

Cambia poi il regime Iva, mutando il quadro dell'imposta che, restando nell'alveo della non imponibilità, si sposta dalle vendite intra Ue ex articolo 41 del Dl 331/93 alle cessioni all'esporta-

zione ex articolo 8 del Dpr 633/72, che richiede l'intervento dell'ufficio doganale per avere la prova dell'uscita della merce dal territorio dell'Ue. Ma non è solo questo il profilo di modifica per l'Iva in cessione: cambia infatti l'adempimento, la dichiarazione, la contabilizzazione, e cambiano soprattutto le regole del gioco, perché la disciplina della direttiva Iva unionale è ora completamente superata. Un interessante esempio di ciò si rintraccia, ad esempio, nelle operazioni triangolari, in parte disciplinate dalla direttiva Iva emendata nel 2020 e ora fuori da questo sistema, dove cambia l'apprezzamento degli Incoterms e si modificano le clausole di riservatezza per il promotore delle operazioni.

In caso di deal concluso (nella più ottimistica delle ipotesi) con un free trade agreement, poi, al beneficio commerciale ed economico del dazio zero, si contrappongono la questione del monitoraggio dei flussi di origine preferenziale. È noto infatti che non tutte le merci esportate verso Uk non pagheranno dazi, ma - eventualmente - solo quelle di origine preferenziale unionale. E questa origine deve essere correttamente tracciata e certificata dagli esportatori Ue, pena sanzioni di rilievo penale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Il nuovo contesto.** Necessario regolare oneri e responsabilità

## Decisivi Incoterms e protezione contrattuale

Decisiva la scelta degli Incoterms e la protezione contrattuale per gli operatori che effettuano scambi con Uk, soprattutto per regolare oneri e responsabilità al termine della prima fase transitoria o, comunque, per il momento di start up del sistema.

In questo scenario, prima e più di tutto, deve essere riconsiderato un approccio all'analisi dei termini di resa che ora troveranno il loro pieno compimento visto che dovranno essere poste in essere operazioni doganali con Uk e, dunque, anche questo adempimento dovrà essere allocato tra compratore e venditore.

Il flusso di uscita, stante quanto si apprende dalle prime chart rilasciate dal governo Uk, è tanto ordinario quanto, al contempo, innovativo per larga parte del mercato nazionale che per la prima volta affronta uscite merci, di base

via terra, con il doppio movimento di esportazione.

Se non si attiva un transito internazionale, con relativo impegno di garanzia, il flusso di base è il seguente. La merce caricata in Italia viene vincolata per l'export con una dichiarazione che scorterà la merce fino alla dogana di uscita, che potrà essere l'Eurotunnel del Canale della Manica o il porto di carico sui ferry che trasbordano i mezzi.

Raggiunto il "point of no return" il documento di accompagnamento di esportazione diventerà una Dau di esportazione vero e proprio e l'operazione (Mrn) sarà appurata.

In Uk avranno inizio le pratiche di importazione, che di base cureranno i clienti ma, in caso di diversi accordi commerciali, di trasferimenti o in caso di ipotesi con introduzione obbligata da

parte del seller, come spesso avviene per l'e-commerce, potranno essere eseguite dai venditori unionali, a tal fine identificati nel Regno Unito.

In quest'ottica, ovviamente, la scelta della resa della merce, di base riferendosi agli Incoterms 2020, è essenziale. Il caso classico, e in futuro più comune, è il ricorso all'Exw, clausola più diffusa e, fiscalmente, la più insidiosa per gli esportatori; con questo termine, restano fiscalmente in capo al venditore le problematiche relative al «visto uscire», alla

### ICOSTI FISCALI

Se le regole cambiano e i valori restano invariati, si realizza naturalmente uno sbilanciamento nel rapporto commerciale

modalità di compilazione delle dichiarazioni e dei documenti accessori, all'identificazione dell'esportatore non stabilito nel territorio e del titolare di eventuali autorizzazioni o licenze.

Se il cliente è Uk, infatti, non potrà comunque presentare il Dau di export, che verosimilmente resterà di fatto in capo al soggetto venditore Ue, con ogni rischio conseguente. Non a caso, la stessa Icc ha precisato che sarebbe preferibile limitare l'utilizzo di tale clausola nell'ambito del commercio domestico, dove in sostanza i temi civilistici possono rimanere invariati, ma si evitano le questioni doganali, meglio affrontabili almeno con il termine Fca.

Sull'altro opposto, invece, opera il termine Ddp, che dovrà essere utilizzato almeno per trasferimenti e per grosse quote di e-commerce, allocandosi le for-

malità doganali tutte in capo al venditore, che ben dovrà conoscere le regole di sdoganamento Ue e i flussi di identificazione locali ai fini doganali (Ior) e Iva (rappresentanza).

Dell'innalzamento di barriere doganali dovrà tenersi conto comunque in sede contrattuale, per la gestione e la previsione di rischi di contrasto tra le parti. Se le regole cambiano ed i valori restano invariati, si realizza naturalmente uno sbilanciamento nel rapporto commerciale; è il caso sia dei costi fiscali, come i dazi o l'Iva all'importazione, ma è anche il caso degli oneri amministrativi indiretti, come quelli derivanti dall'esecuzione di pratiche da parte di broker e provider locali o più in generale autorizzative e gestionali derivanti dall'utilizzo di nuovi regimi doganali o fiscali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Import in Uk

BARRIERE, FORMALITÀ E TARIFFA DOGANALE

# Adempimenti in dogana, sei mesi di periodo transitorio

### Agevolati gli standard goods: prodotti di abbigliamento o alimentari

PAGINA A CURA DI  
Benedetto Santacroce  
Filippo Tenderini

Per le operazioni in entrata in Uk dal 1° gennaio risorgono le frontiere con obbligo per gli operatori Ue di predisporre una dichiarazione di importazione con pagamento dei relativi diritti di confine. Il governo inglese, comunque, per far fronte anche ai disagi collegati alla pandemia ha introdotto regole speciali per differire fino a sei mesi gli adempimenti doganali e gli eventuali addebiti daziari e per l'iva ammette la possibilità di liquidarla direttamente nella dichiarazione periodica. Ovviamente queste opportunità, come vedremo in dettaglio, sono rivolte in primo luogo agli operatori economici con sede in Uk e per i non residenti le agevolazioni impongono specifiche regole di identificazione. Come anticipato, per favorire un'introduzione graduale degli adempimenti di importazione il governo inglese ha previsto alcune fasi temporali.

#### DAL 1° GENNAIO AL 1° LUGLIO 2021

Le agevolazioni riguardano esclusivamente gli *standard goods* che sono comunemente la maggior parte dei beni (ad esempio, i prodotti di abbigliamento o alimentari) e non anche i *controlled goods* che comprendono merci con requisiti doganali aggiuntivi quali i prodotti soggetti ad accise, i medicinali, merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari o prodotti strategici come l'acqua in bottiglia. Per questi beni sarà, fin dal 1° gennaio, obbligatorio la presentazione della dichiarazione doganale standard e sarà possibile, con un'autorizzazione ad hoc, la presentazione di una dichiarazione semplificata.

Per gli *standard goods* è prevista la seguente scalettatura temporale:

- dal 1° gennaio 2021 si potrà presentare una dichiarazione doganale con un differimento di sei mesi con possibilità di effettuare i pagamenti contestualmente alla presentazione della relativa dichiarazione;
- da aprile 2021 per tutte le importazioni di prodotti di origine animale (carne, miele, latte o prodotti a base di uova) di animali vivi, di prodotti vegetali sarà obbligatorio ottenere anche una pre-notifica e la docu-

mentazione sanitaria e fitosanitaria.

#### DA LUGLIO 2021

Da luglio 2021 per la movimentazione di beni di qualsiasi tipo sarà obbligatorio presentare in dogana al momento dell'accesso delle merci dichiarazioni complete e pagare i relativi diritti di confine. Occorre presentare, anche, le dichiarazioni di sicurezza e prepararsi ai controlli fisici delle merci in dogana.

Per la presentazione della dichiarazione d'importazione l'operatore deve essere dotato di codice Eori Gb. Il codice che non coincide con la partita Iva Uks si ottiene anche online con richiesta diretta all'amministrazione finanziaria (Hmrc). Per il rilascio del codice le istruzioni inglesi prevedono un tempo di cinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

Per quanto riguarda l'Irlanda del nord si prevede un codice di identificazione speciale in modo che dopo il 31 dicembre 2020 le merci vendute e trasportate fra i due territori dell'Ue e dell'Irlanda del nord siano trattate come se fossero forniture transfrontaliere di merci all'interno dell'Ue.

Al fine di permettere agli operatori di ottimizzare i flussi di cassa, l'Hmrc ha annunciato che dal 1° gennaio, a ogni operatore registrato ai fini Iva in Uk verrà concesso di contabilizzare e saldare l'iva all'importazione (aliquota standard corrente del 20%) in dichiarazione trimestrale (postponed Vat accounting) qualora:

- le merci importate siano impiegate nell'attività dell'importatore;
- il codice Eori dell'importatore sia presente in dichiarazione doganale;
- la partita Iva dell'importatore sia indicata sulla dichiarazione doganale.

Per quanto riguarda i dazi dal 1° gennaio 2021 verrà concesso agli operatori di differire il pagamento qualora si qualificassero per l'utilizzo del Duty deferment account (Dda) che consente di pagare mensilmente anziché per singole importazioni o al rilascio delle merci da un deposito doganale. L'opzione permetterà il differimento (anche dell'iva a chi non avesse partita Iva Uk) fino a un importo di 10 mila euro mensili. Per importi superiori, verrà richiesto il rilascio di una garanzia bancaria.

Ai non residenti non è concesso il beneficio di cui sopra a meno che non abbiano una filiale o una stabile organizzazione sul territorio. Una volta presentata e approvata la domanda di autorizzazione, verrà generato un codice identificativo e un importo massimo per il differimento per uso diretto o tramite un intermediario (agente o impresa di logistica) incaricato dall'importatore.

#### LE CINQUE REGOLE D'ORO



Le regole fondamentali per importare in Uk dopo il 1° gennaio 2021

#### La dichiarazione doganale

Dal 1° gennaio 2021 per importare in Uk è necessario presentare una dichiarazione doganale. Per la sua presentazione è possibile individuare in base al prodotto commercializzato le agevolazioni possibili, almeno per il primo periodo fino a luglio 2021.

#### Il codice Eori Gb

Per importare in Uk è necessario dotarsi di un codice Eori Gb, richiedendolo via web direttamente all'amministrazione finanziaria inglese (tramite il sito del governo Uk all'indirizzo <https://www.gov.uk/eori>).

Il codice Eori Gb non va richiesto per chi effettua dall'Ue solo esportazioni verso Uk, ma che si affida per l'importazione al cliente inglese

#### L'intermediario abilitato

È utile affidarsi per l'espletamento delle formalità doganali a un intermediario abilitato con il sistema gestionale doganale inglese (Chief) dotato di un badge rilasciato dall'autorità doganale

#### Il conto differimento dazi

È possibile richiedere un conto di differimento dei dazi (Dda - Duty deferment account) ovvero utilizzare quello dell'intermediario per accedere alle modalità di pagamento semplificato

#### Sede o stabile organizzazione

Per accedere alle autorizzazioni necessarie per accedere alle procedure di semplificazione quali il *deferred declaration* o le *simplified declaration* l'operatore deve possedere il codice Eori e per alcune autorizzazioni deve avere in Uk la sede oppure una stabile organizzazione

**Gli adempimenti.** Dal 1° gennaio nulla cambia per l'identificazione ai fini Iva

## Codice Eori Gb per l'importazione

A seguito dell'importazione in Uk, per le successive operazioni interne verso un acquirente locale l'operatore Ue deve assumere una posizione fiscale per fatturare le singole transazioni con Iva inglese. Nella maggior parte dei casi è sufficiente l'assunzione di una partita Iva e non anche la costituzione di una stabile organizzazione.

Sul piano operativo potrebbero verificarsi una delle seguenti situazioni:

- l'azienda Ue agisce come importatore delle merci spedite in Uk identificandosi ai fini Iva in Uk e accollandosi le imposte e i dazi all'importazione da recuperare o diffondere in base alle nuove regole. Il luogo di fornitura dei beni diventerebbe Uk il che determinerebbe anche l'aliquota Iva applicabile per la rivendita, stoccaggio o lavorazione prima della consegna al cliente finale;
- l'azienda Ue sceglie di tenere scorte in Uk (in deposito doganale o meno) ed evadere ordini sul territorio Uk. Ciò richiederebbe nuovamente all'azienda Ue di registrarsi in Uk con le stesse modalità di cui al punto precedente.

Per entrambe le alternative, e necessario che l'operatore Ue nomini un rappresentante fiscale o si identi-

fichi direttamente in Uk ottenendo così una partita Iva interna.

#### PARTITA IVA E CODICE

Dal 1° gennaio 2021 nulla cambia per l'identificazione ai fini Iva in Uk. Pertanto se un operatore possiede già un'identificazione o un rappresentante fiscale in Uk potrà continuare a operare con la posizione aperta prima della predetta data.

Sul piano operativo, dunque, guardando l'intera operazione dall'importazione alla vendita al cliente finale l'impresa unionale dovrà per l'importazione acquisire un codice Eori Gb, successivamente per l'operazione interna dovrà, ai fini Iva, identificarsi o nominarsi un rappresentante fiscale in Uk. Con il codice Eori potrà effettuare l'importazione e successivamente con l'identificativo provvederà a fatturare con Iva inglese la cessione interna.

Da questo punto di vista sarà particolarmente importante che il cedente analizzi prima il prodotto da commercializzare per verificare in anticipo l'aliquota Iva da applicare, in quanto in Uk esistono diverse aliquote ridotte e addirittura delle aliquote zero che derivano da misure adottate

prima dell'adesione di Gb all'Ue. Ovviamente tale situazione di divaricazione rispetto all'Unione europea in futuro potranno aumentare in relazione alla piena autonomia che scaturisce per Uk dalla Brexit.

Infine, per la liquidazione e versamento dell'imposta dovrà, predisporre un'apposita contabilità e dovrà presentare delle dichiarazioni periodiche trimestrali.

#### VENTE ON LINE

Per il commercio elettronico verso consumatori finali dal 1° gennaio 2021, all'importazione rimarrà in vigore la franchigia doganale di 135 sterline e sarà eliminata la franchigia Iva per beni di modesta entità che attualmente è pari a 15 sterline. Entrambe saranno portate in dogana a 135 sterline. Al contrario, per le operazioni interne le regole prevedono la tassazione per ogni tipo di transazione. Pertanto l'operatore Ue che vuole effettuare vendite online verso consumatori finali, anche per operazioni di importi modesti, potrà importare i beni senza pagamento dell'imposta in dogana, ma dovrà assoggettare ad Iva la cessione domestica.

## Requisiti e standard

LE PROCEDURE

## Conformità dei prodotti per il 2021 attestata «Ce»

Da gennaio 2022 obbligatorio il marchio Ukca che dal 2023 va apposto sul bene

PAGINA A CURA DI  
Ettore Sbandi  
Marianna Trivigno

■ Aumentano gli adempimenti extra-tributari previsti per gli scambi commerciali con il Regno Unito post Brexit. In attesa di un accordo che stenta a formalizzarsi, restano numerose le incognite non tanto e non solo sul piano fiscale e daziario, ma anche su quello, diverso e tipicamente doganale, relativo agli altri oneri di libera importazione ed esportazione che sono comunque connessi al movimento internazionale delle merci.

In futuro, infatti, già dal primo periodo di transizione graveranno rilevanti controlli sui beni Cites, sui beni culturali, i beni duali, i beni sanitari e fitosanitari, i beni sottoposti alle direttive sicurezza e alla marcatura CE; tutto quel complesso di regole, insomma, che è sotteso al prodotto commercializzato in sé e che trova in dogana la massima espressione di controllo.

Già lo scenario delle verifiche

del primo periodo si presenta in proposito particolarmente esemplificativo. Particolare attenzione sarà rivolta a quelli che il Regno Unito ha definito «controlled goods» - tra cui rientrano le merci previste dalla Convenzione Cites, le merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari nonché i prodotti soggetti ad accisa e quelli oggetto di esportazione strategica - la cui importazione sarà subordinata al rispetto di determinate procedure e requisiti già a partire dal 1° gennaio, variabili a seconda della particolare categoria merceologica.

Nuovi oneri si imporranno anche agli operatori che commerciano prodotti cosiddetti «dual use», ossia utilizzabili per fini sia civili che militari. Ove dovuta, sul lato Ue l'uscita di questi beni, a fronte di un regime attuale che è libero, già a partire dal 1° gennaio è subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro in cui è residente l'esportatore, per far fronte agli obblighi previsti dal Regolamento 428/2009. Per esigenze legate alla sicurezza internazionale, tale regolamento ha istituito un regime di controllo, tra l'altro, delle esportazioni e dell'intermediazione di prodotti a duplice uso.

Per ridurre gli effetti negativi che tale onere avrebbe comportato per le imprese, si segnala che il 26 novembre l'Ue ha aggiunto il Regno Unito all'elenco delle de-

## GARANZIA DI SICUREZZA

## Direttive sicurezza

● OCCHIALI: l'importazione in UK deve rispondere alle locali norme di sicurezza e recare l'approvazione delle autorità locali. In una prima fase, la marcatura CE è sufficiente, ma dovrà arriversi presto alla transizione all'omologo marchio UKCA.

## Vincoli sanitari

● CERAMICA PER LA TAVOLA: si tratta di prodotti a contatto con gli alimenti e soggetti a vincolo sanitario. Per la loro movimentazione necessario un nulla osta delle autorità locali, sia per l'import in UK, sia in Ue ad anche per le ipotesi di reso.

## Merci Cities

● CAPPOTTI IN PELLICCIA: è un

prodotto sensibile per quanto riguarda la protezione di alcune specie animali, come da quadro Cites e Convenzione di Washington. L'operazione ha ad oggetto un controlled good, deve essere monitorata e, in caso di specie protetta, non effettuata se non in un regime autorizzato.

## Merci dual use

● PARTI DI MACCHINE AGRICOLE: il bene, potenzialmente, ha un uso duale, sia civile che militare. L'esportatore dovrà verificarne la rispondenza tecnica alle tavole dual use e, in caso, subordinare l'esportazione alla presenza di un'autorizzazione che, seppure semplificata per UE/UK, è comunque essenziale.

stinazioni previste dall'allegato II al regolamento, per le quali è possibile ottenere la semplificata Autorizzazione generale dell'Ue («EU001»). Si tratta di una semplificazione idonea a garantire un'applicazione uniforme dei controlli in tutta l'Ue, ma che non esime le imprese dall'adozione di procedure interne volte a valutare la propria compliance alla normativa europea sull'export control ed il dual use.

Un altro onere per le imprese è

rappresentato dall'apposizione, sulle merci destinate al mercato UK, del marchio UKCA, in luogo di quello CE, riservato ad una serie di prodotti particolarmente sensibili sul lato sicurezza. Si tratta, per esempio, di prodotti elettrici, materiali da costruzione, articoli Dpi. A tal fine le imprese dovranno ottenere un'attestazione di conformità del prodotto alla normativa britannica da parte degli appositi Approved bodies omologhi a quelli Ue. Sebbene il nuovo fra-

network normativo adottato da UK sia parallelo a quello europeo per quanto concerne le procedure di valutazione e conformità, non si può escludere che progressive divergenze possano generare differenti trattamenti con riguardo a determinate categorie di prodotti. Per consentire alle imprese di adattare i propri prodotti alle nuove regole di conformità, il Regno Unito ha adottato un approccio flessibile che prevede il riconoscimento della marcatura Ce fino al 31 dicembre 2021. Dal 2022 il marchio UKCA diventerà obbligatorio, ma potrà essere riportato sulla documentazione di accompagnamento anziché sul prodotto fino al 2023, quando sarà necessaria l'applicazione indelebile del marchio direttamente sul bene.

In definitiva, tutte le imprese che intendano continuare gli scambi con il Regno Unito, ora Paese terzo, dovranno adeguarsi al nuovo assetto compiendo un'accurata due diligence della propria produzione al fine di comprendere quali adempimenti si impongano in relazione alla particolare natura delle merci, così da porre in essere tutte le procedure necessarie ad assicurare la continuità degli scambi in sicurezza e condurre il proprio business nel modo più proficuo assicurandolo dal rischio di contestazioni ed irrogazione di pesanti sanzioni, anche di natura penale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Alcolici.** L'operatore europeo alla dogana di uscita dovrà provare il pagamento dell'accisa

## Sul vino all'importazione il peso di dazi e Iva

■ Dal 1° gennaio, la vendita di vino e altri prodotti alcolici da un operatore Ue a un acquirente britannico sarà soggetta alle formalità proprie delle esportazioni. Inoltre, senza dealspecifico potranno essere applicati dazi all'ingresso delle merci in UK con prelievi che si sommano alle accise.

In effetti, fino al 31 dicembre gli scambi commerciali di questi prodotti costituiscono ancora operazione in intra-Ue, per cui, ai fini della movimentazione delle merci in sospensione, sarà sufficiente che il depositario autorizzato o lo spediteiro registrato emetta il documento e-AD munito di codice ARC (o l'MV, per i piccoli produttori di vino che producono meno di mille ettolitri all'anno), la cui copia dovrà scortare le merci fino al deposito britannico di destinazione, dove la circolazione si

concluderà con l'invio, al cedente, della nota di ricevimento convalidata. Questo movimento (articolo 41 DL 331/93) legittima l'eventuale titolo di non imponibilità Iva recato dall'operazione intracomunitaria sottostante la circolazione.

Dal 1° gennaio, invece, la stessa operazione sarà considerata un'esportazione, comportando l'obbligo per l'esportatore Ue di trasmettere apposita dichiarazione doganale all'ufficio di esportazione (con indicazione del codice ARC nella casella 44 del DAU), per adempiere agli obblighi dichiarativi tipici delle operazioni nei confronti di Paesi terzi. All'importazione saranno corrisposti dazi e Iva sulla base di una dichiarazione che può essere semplificata, qualora l'importatore disponga di un duty deferment account e se-

gua la procedura prevista per i controlled good (di cui il vino fa parte). Sul punto, sul lato commerciale anzitutto, per fissare pricing e incoterms, molti prodotti alcolici sono oggi soggetti a dazio secondo la tariffa Ue e, senza deal dovranno scontare anche questa seconda imposta oltre all'accisa. Sul versante accise, sarà dunque sempre obbligatoria l'emissione dell'e-AD, ma questo scorterà la merce dal deposito di partenza fino alla dogana di esportazione, dove

## OPERAZIONI A CAVALLO

Se le merci sono spedite entro il 31 dicembre e ricevute dal 1° gennaio, non è necessario presentare la dichiarazione doganale

le merci lasceranno il territorio dell'Ue e l'operazione di esportazione si concluderà con l'apposizione del «visto uscire» da parte delle autorità doganali e l'emissione della nota di esportazione. Per i trasferimenti verso UK di prodotti immessi in consumo in Italia - a legislazione vigente - l'operatore nazionale che spedisce è tenuto a prestare una cauzione a garanzia del pagamento dell'accisa nello Stato di destinazione, presentando, prima della spedizione, una dichiarazione che dimostri l'avvenuto pagamento dell'accisa nazionale ai fini del rimborso. Dal 1° gennaio 2021, concretizzandosi un'esportazione, i prodotti verranno alla dogana di uscita ed occorrerà la «prova doganale» per il rimborso dell'accisa versata.

Si deve sottolineare che l'accordo

di recesso (documento 2019/C384/01) prevede che se le merci vengono spedite prima del 31 dicembre 2020, magiungono solo nel 2021, non sarà necessario presentare alcuna dichiarazione in dogana, purché l'operatore dimostri che è stata correttamente seguita la procedura per la riscossione dell'accisa in sospensione, e che le operazioni sono iniziate prima del 2021.

A tal fine potrà presentare l'e-AD o altro documento commerciale idoneo allo scopo, così da prescindere, invece, dall'adempimento naturale della bolla doganale. Questa previsione agevola non poco tutte le operazioni a cavallo di periodo (si pensi ai resi) ove vi sia prova certa del momento e il luogo in cui è iniziato e si è sviluppato il trasporto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Iva e operazioni sospensive

PRE E POST BREXIT

# Restano intracomunitarie le operazioni a cavallo d'anno

**Regole attuali sui beni spediti prima del 31 dicembre 2020 e arrivo dopo il 1° gennaio 2021**

PAGINA A CURA DI  
**Benedetto Santacroce**  
**Ettore Sbandi**

La Brexit impone agli operatori, prima del 1° gennaio 2021, di assumere decisioni per gestire gli invii di merci a cavallo d'anno e per regolarizzare i beni che sono già in Uk ma di proprietà dell'operatore Ue. Queste situazioni sono influenzate dallo status di Paese terzo che l'Uk assumerà dal 1° gennaio 2021.

### OPERAZIONI A CAVALLO D'ANNO

Molti operatori potrebbero trovarsi nella situazione di dover gestire delle operazioni in cui le merci sono inviate in Uk negli ultimi giorni dell'anno e che arriveranno alla frontiera dopo il 1° gennaio 2021. Nella maggior parte dei casi le merci che alla partenza erano sottoposti al regime degli scambi intracomunitari potrebbero stazionare alla frontiera per essere sottoposte a controlli. Questa situazione può essere evitata pianificando per tempo gli ultimi invii dell'anno. Comunque, per sciogliere i dubbi degli operatori e risolvere i problemi che potevano sorgere

in dogana nei primi giorni di gennaio 2021 è intervenuto l'accordo di recesso (documento 2019/C384/01) e le linee di orientamento Ue (ultima versione 14 luglio 2020) che disciplinano le operazioni a cavallo. In particolare, il combinato disposto degli articoli 41, 47, 51 e 52 dell'accordo di recesso prevede espressamente che le cessioni di beni spediti o trasportati dal territorio del Regno Unito al territorio di uno Stato membro e viceversa prima del 31 dicembre 2020 con arrivo dopo il 1° gennaio 2021 rimangono sottoposti alle regole doganali, Iva e accise esistenti prima della fine dell'anno. In altre parole, se io invio i beni in Uk il 28 dicembre 2020 e le merci arrivano a destinazione il 3 gennaio 2021 le transazioni saranno ancora regolate dalla direttiva Iva e quindi saranno ancora operazioni intracomunitarie. L'impegno degli operatori è quello di provare che i beni sono partiti prima del 31 dicembre 2020.

Proprio sul piano delle prove è necessario acquisirle per tempo per evitare successivi problemi con le autorità. Ovviamente la prova dipenderà dalla tipologia di beni trasportati o dal percorso che i beni realizzeranno per arrivare al cliente. Ad esempio, la prova della partenza per i prodotti soggetti ad accise sarà molto semplice perché già oggi sono sottoposti a un particolare vincolo documentale in base al quale tali prodotti dovranno essere sempre accompagnati da un E-AD e sulla documentazione commerciale avremo il codice di identificazione

### DAL 1° GENNAIO VIA LA TAX FREE IN UK

#### Acquisti in Uk

Con il 1° gennaio 2021 finisce in Uk il regime di esonerazione per gli acquisti effettuati dai viaggiatori non stabiliti in Gb e destinati a essere trasportati nel bagaglio personale del viaggiatore stesso (tax o duty free).

#### Le norme Ue

L'istituto a livello Ue è disciplinato dall'articolo 146, comma 1 lettera b) e dall'articolo 147 della direttiva Iva (2006/112/Ce). Nella maggior parte dei casi queste cessioni sono realizzate con Iva, ma consentono al viaggiatore di richiedere al momento dell'uscita dal territorio unionale il rimborso o all'autorità doganale o agli appositi tax refund esistenti nelle strutture aeroportuali o portuali di uscita.

#### Il rimborso

L'articolo 147 abilita il rimborso o l'esenzione della cessione a condizione che: 1) il viaggiatore non sia stabilito nell'Ue; 2) i beni siano trasportati fuori dall'Ue entro il 3° mese a quello in cui è effettuata la cessione; 3) il valore della cessione supera i 175 euro. Sul limite gli Stati membri possono esentare la cessione per importi più bassi.

ARC. Questi elementi documentali saranno conoscibili da parte delle autorità di partenza e di arrivo.

#### MERCI DI PROPRIETÀ IN UK

Spesso gli operatori devono trasferire merci all'estero pur rimanendo proprietari. Tre le ipotesi da considerare sui trasferimenti: in conto deposito; in conto lavoro; in consignment stock.

#### CONTO DEPOSITO

Nella prima ipotesi, l'operatore It ha trasferito i beni prima del 1° gennaio 2021 in conto deposito in Uk per venderli in quel mercato. L'operatore, con le attuali regole, dovrebbe aver assoggettato i beni agli adempimenti delle cessioni intracomunitarie. In effetti, l'articolo 41, comma 2 lettera c) del Dl 331/93 stabilisce che il suddetto trasferimento è assimilato a una cessione intracomunitaria. In questo caso, l'operatore per trasferire a se stesso i beni ha dovuto identificarsi ai fini Iva in Uk ovvero ha dovuto nominare un rappresentante fiscale. Pertanto, al momento della cessione interna in Uk, dopo il 1° gennaio 2021, dovrà emettere tramite la propria posizione Uk una fattura con Iva inglese. La posizione Iva assunta prima del 1° gennaio 2021 potrà essere utilizzata anche successivamente a tale data.

#### CONTO LAVORO

Altra ipotesi da considerare è il conto lavoro. In questo caso potranno avere due situazioni.

L'operatore It ha mandato i beni dal trasformatore, ma i beni sono

destinati, al termine della lavorazione, a rientrare in Italia. In questo caso l'operatore non ha posto alcun adempimento Iva se non l'indicazione degli stessi ai fini statistici sull'intrastat. In alternativa, se i beni inviati al trasformatore erano destinati, al termine della lavorazione, a essere venduti in Uk ovvero essere trasferiti in altri Stati membri, l'operatore It li ha trasferiti a se stesso in Uk con una cessione intracomunitaria assimilata. In entrambi i casi la soluzione dopo il 1° gennaio 2021 è la seguente: se i beni sono destinati ad essere venduti in Uk, la cessione dovrà essere effettuata con Iva inglese con la posizione fiscale Uk; se i beni sono destinati a rientrare in Italia o sono destinati a altro Stato membro le merci dovranno essere assoggettate agli adempimenti doganali, con potenziali aggravati alla reimportazione.

#### CONSIGNMENT STOCK

Ultima ipotesi da considerare è il caso in cui, sulla base di un contratto di consignment stock, l'operatore It abbia, in forza dell'articolo 17 bis della direttiva Iva, trasferito i beni presso il proprio cliente. I beni vengono venduti solo al momento del prelievo da parte del cliente. In questo caso due sono le soluzioni: o si regolarizza oggi (prima del 1° gennaio 2021), cedendo i beni al cliente, o si provvederà, prendendo una posizione Iva in Uk ad assoggettare l'operazione a Iva inglese al momento della successiva vendita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Vendite con Uk.** Cambiano le procedure per la cessione dei beni direttamente al consumatore finale (B2C)

## E-commerce, riorganizzare la gestione dei resi

La Brexit influenza anche le transazioni di beni venduti in e-commerce direttamente al consumatore finale (B2C). Sarà necessario riorientare le operazioni verso Uk (che dal 1° gennaio 2021 è un Paese terzo) sia per quanto riguarda le cessioni dirette o tramite market place sia per quanto riguarda la corretta gestione dei resi di merci, che nel particolare mercato sono del tutto fisiologici. Tutto nella logica di rispettare anche gli stretti tempi di consegna al cliente finale.

Le vendite online con Uk sono, fino al 31 dicembre 2020, disciplinate in base alla direttiva Iva (2006/112/Ce) che tratta le specifiche operazioni secondo il seguente schema: le vendite a distanza B2C effettuate verso Uk fino a 109.598 euro possono essere assoggettate a Iva nello Stato del vendi-

tore mentre al di sopra di detta soglia le vendite si effettuano con l'Iva inglese. In questa ipotesi il venditore It dovrà prendersi una posizione Iva in Uk e dovrà trasferire a se stesso i beni con una cessione intracomunitaria assimilata; quindi dovrà assoggettare la cessione al consumatore finale con Iva Uk. Dal 1° gennaio questa modalità non sarà più ammessa e il venditore dovrà assoggettare l'operazione agli adempimenti doganali, esportando la merce dall'Ue e importandola in Uk se, come di norma avviene, non è il consumatore finale a curare le operazioni di import e realizzandosi di fatto una cessione Ddp.

Questo comporta che l'operatore Ue dovrà ottenere un codice EORI Gb e dovrà assumere, se non la possiede già, una posizione in Uk, quindi do-

vrà importare le merci in Uk e poi assoggettare a Iva interna le successive cessioni al consumatore finale.

Analoga situazione si dovrebbe realizzare per le vendite tramite market place che con ogni probabilità vorranno operare con merci sdoganate in Uk. In questo caso, la cessione interna Uk sarà effettuata al market place che provvederà alla successiva cessione al cliente finale. In entrambi le operazioni, per garantire una tempestività nella consegna dei beni al cliente e per ridurre l'anticipazione dei relativi carichi impositivi, dal 1° gennaio 2021 potrà essere attivato il regime sospensivo del deposito doganale. In questo modo sarà possibile costituirsi uno stock di prossimità in Uk, con sospensione dei diritti di confine, fino al momento della cessione

al consumatore finale.

Nel mercato del commercio elettronico i consumatori finali possono (entro minimo 14 giorni dall'acquisto dei beni, articolo 52 del Codice del consumo Dlgs 206/05), procedere al recesso con restituzione del bene senza alcun onere aggiunto. Questa regola produce quale effetto immediato che nel commercio elettronico il reso del bene acquistato è un fenomeno fisiologico, ormai attivabile a distanza di mesi dai clienti, in una sorta di concorrenza tra le piattaforme anche su questo punto.

Dal 1° gennaio per il reso da Uk bisognerà prevedere un'apposita procedura doganale che preveda la gestione di un'esportazione da Uk verso l'Ue e una reintroduzione in franchigia presso la dogana Ue del fornitore.

Questa seconda operazione disciplinata dall'articolo 203 del Codice doganale della Ue (Cdu) è, di norma, sottoposta a una rigida procedura con controllo fisico di ogni bene per riconciliare il bene precedentemente esportato con quello reintrodotta. L'agenzia delle Dogane, per favorire lo svicolo delle merci, ha previsto con tre direttoriali (dir. 329619/20 e modificazioni) e due circolari (37/D/20 e 46/D/20) il rilascio di una autorizzazione che rende immediato senza ulteriori controlli in linea la reintroduzione in franchigia dei resi da e-commerce. Tale autorizzazione è collegata all'affidabilità del fornitore e prevede la capacità di quest'ultimo di riconciliare in automatico il bene reintrodotta con il bene esportato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Accordi commerciali

SOGGETTI STABILITI IN UK

Triangolazioni commerciali:  
da gennaio cambia tuttoNuove regole Iva  
per esportazioni  
e importazioni dal  
Regno Unito, con  
trasporto beni unicoPAGINA A CURA DI  
Simona Ficola  
Benedetto Santacroce

■ Dal 1° gennaio andranno rivisti gli accordi fra gli operatori commerciali che realizzano operazioni con soggetti stabiliti nel Regno Unito. In particolare, nelle complesse operazioni triangolari che interessano più operatori commerciali, vediamo quale sarà lo scenario che si realizzerà con Brexit e come cambieranno le regole Iva applicabili alle diverse ipotesi che coinvolgono i soggetti UK.

La caratteristica che qualifica le operazioni triangolari è l'esistenza di due cessioni di beni consecutive, mentre il trasporto dei beni è unico.

Una prima ipotesi di operazione triangolare è quella in cui il soggetto UK è il soggetto promotore. Si pensi al caso in cui il soggetto UK acquista beni da un fornitore italiano e li rivende a un cessionario francese, incaricando il soggetto italiano di inviare le merci diretta-

mente in Francia.

Ad oggi questo tipo di operazione si qualifica come triangolare unionale e, imputando verosimilmente il trasporto dei beni alla vendita effettuata all'operatore intermedio, ovvero alla cessione da IT a UK, l'operazione effettuata da IT si qualifica come una cessione intraUE, non imponibile in Italia in base all'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, mentre UK effettua un acquisto intraUE rilevante in Francia e l'Iva non è dovuta in riferimento a tale acquisto, secondo quanto disposto dall'articolo 141 della direttiva Iva. UK effettua una cessione rilevante ai fini Iva in Francia nei confronti di FR, che è il debitore d'imposta ai sensi dell'articolo 197 Direttiva Iva. Dunque, ad oggi UK non deve registrarsi e non deve versare l'imposta né in Italia né in Francia. Affinché non sia tassato ai fini Iva neppure in UK riguardo il primo acquisto intraUE, deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 42 della Direttiva, ovvero deve provare di aver effettuato l'acquisto ai fini di una successiva cessione, anche tramite la regolare presentazione dei modelli Intra.

Ebbene, dal prossimo 1° gennaio 2021, il promotore di questa triangolare non sarà più un soggetto unionale, ma sarà un soggetto extraUE. Diverse, quindi, saranno le regole Iva che disciplinano l'operazione sopra illustrata, in cui il soggetto UK (extraUE)

acquista beni da un fornitore italiano e li rivende ad un cessionario francese, incaricando il soggetto italiano di inviare le merci direttamente in Francia. A differenza della situazione attuale, la prima operazione, fra IT e UK (extraUE) non sarà più un'operazione intraunionale, in quanto carente del presupposto soggettivo richiesto dalla norma che, per qualificare come intraunionali dette operazioni, prevede che entrambi gli operatori siano soggetti passivi identificati nel territorio dell'Unione. Pertanto, per evitare che la prima operazione sia imponibile in Italia e per evitare che il cessionario UK debba assolvere l'Iva italiana, sarebbe preferibile che lo stesso assuma una posizione Iva nel territorio della UE, per poter continuare a qualificare l'operazione descritta come una triangolare unionale, così come disciplinata sino al 31 dicembre 2020.

Un'altra ipotesi di operazione triangolare realizzata con un soggetto UK potrebbe essere quella in cui il soggetto UK è il destinatario dei beni. In questo caso, il primo cedente IT cederà la merce al promotore FR che a sua volta cede i beni ad un soggetto UK e incarica il primo cedente IT ad inviare le merci direttamente in UK. Ad oggi, questo tipo di operazione si qualifica come triangolare unionale in cui, come nel primo esempio, il soggetto IT realizza una cessione in-

traUE, non imponibile in Italia ai sensi dell'articolo 138 Direttiva 2006/112/CE, mentre FR effettua un acquisto intraUE rilevante in UK e l'Iva non è dovuta in riferimento a tale acquisto, secondo quanto disposto dall'articolo 141 della Direttiva Iva. FR, infatti, effettua una cessione rilevante ai fini Iva in UK nei confronti di UK che è il debitore d'imposta ai sensi dell'articolo 197 Direttiva Iva. Dunque, ad oggi UK deve assolvere l'Iva per l'acquisto intracomunitario realizzato con il soggetto FR.

Riguardo a questa seconda scenario, dopo il 1° gennaio 2021, i beni che giungono in UK dovranno essere importati dal cessionario. In particolare, anche in questo caso ci sono due cessioni di beni consecutive, dal primo cedente IT al promotore della triangolare, soggetto FR e la seconda da FR al soggetto UK extraUE e i beni sono spediti/trasportati direttamente dall'Italia al Regno Unito. Ipotizzando che, anche in questo caso, il trasporto resti a cura dell'operatore francese FR, se le merci vengono consegnate in Italia a FR il quale ne cura l'esportazione, il primo cedente IT effettuerà una cessione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), Dpr 633/1972. La cessione da FR a UK sarà anch'essa un'esportazione non imponibile ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 1, Direttiva Iva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Protestano i commercianti. Dal 1° gennaio 2021 stop ai duty free nel Regno Unito

## Rimborso per operatori e fine del tax free per non residenti

■ Tempi stretti per gestire per l'impresa i rimborsi Iva transfrontalieri e morte dal 1° gennaio 2021 del tax free per le cessioni al dettaglio a soggetti non residenti in UK.

Queste sono due conseguenze previste dall'uscita di UK dall'UE.

## CREDITI IVA TRANSFRONTALIERI

Molte imprese UE hanno subito in UK l'applicazione dell'Iva interna nel corso del 2020 per attività ivi svolte e devono recuperare tale imposta attraverso i meccanismi della direttiva Iva 2008/9/UE ovvero attraverso le regole dei rimborsi per non residenti. Tale situazione può riguardare anche una impresa UK che ha subito l'imposta in uno degli Stati membri (se quest'Iva fosse da richiedere in Italia sarebbero applicate le procedure dell'articolo 38 bis

2 del Dpr 633/72).

In questi casi, l'impresa interessata potrà operare anche nel 2021 con le procedure previste dalla citata direttiva, ma la domanda di rimborso (e questa è la vera novità) dovrà essere effettuata entro il 31 marzo 2021.

## TAX FREE E COMMERCIO AL DETTAGLIO

Con il 1° gennaio 2021 finisce in UK il regime di esonero per gli acquisti effettuati dai viaggiatori non stabiliti in UK e destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale del viaggiatore stesso. Questo istituto meglio noto come tax free o duty free è particolarmente sviluppato in tutta l'UE ed è diretto ad agevolare gli acquisti da parte dei soggetti non residenti. L'eliminazione dell'isti-

tuto in UK ha un impatto anche per i viaggiatori UE che andando in UK volevano approfittare dello specifico vantaggio e che dal 2021 non esiterà più per nessuno. Questa decisione presa a fine settembre dal governo inglese è stata fortemente criticata dalle associazioni dei commercianti e dalle strutture aeroportuali e portuali inglesi.

L'istituto a livello UE è disciplinato dall'articolo 146, comma 1 lettera b) e dall'articolo 147 della direttiva Iva (2006/112/CE). Le citate disposizioni prevedono che le cessioni di beni spedite e trasportate da un acquirente non stabilito nel proprio territorio siano esenti da imposta. In effetti nella maggior parte dei casi queste cessioni (specialmente quelle effettuate nel territorio dello Stato membro) sono realizzate con

Iva, ma consentono al viaggiatore di richiedere al momento dell'uscita dal territorio unionale il rimborso o all'autorità doganale o agli appositi tax refund esistenti nelle strutture aeroportuali o portuali di uscita.

L'articolo 147 abilita il rimborso o l'esenzione della cessione a condizione che: (1) il viaggiatore non sia stabilito nell'UE; (2) i beni siano trasportati fuori dall'UE entro il terzo mese successivo a quello in cui è effettuata la cessione; (3) il valore complessivo della cessione supera i 175 euro. Sul limite, però gli Stati membri possono esentare la cessione anche per importi più bassi.

La fine dell'istituto in UK crea dei problemi ai commercianti che saranno costretti a cambiare modello di business.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PRODOTTI  
IN VETRINANT+ Diritto  
Norme & Tributi Plus


SEMPRE ONLINE

Norme & Tributi plus  
Diritto

La porta di accesso a tutta l'informazione giuridico legale. Uno strumento di lavoro che ti aggiorna sulle novità e approfondisce i temi di interesse per la tua professione. Il nuovo servizio che ti accompagna tutta la giornata, al tuo fianco per affrontare le nuove sfide della professione: ricco e tempestivamente aggiornato. Scopri di più: [ntplusdiritto.com](http://ntplusdiritto.com)

PIATTAFORMA DIGITALE  
Smart 24 Lavoro

La piattaforma digitale che rende più facile l'attività professionale quotidiana del consulente del lavoro, del manager d'impresa e degli esperti in materia di lavoro, mettendo subito a disposizione le notizie e gli approfondimenti del Gruppo 24 Ore, la contrattazione collettiva, le sintesi operative, i riferimenti di legge, prassi e giurisprudenza, i fogli di calcolo, il gestionale Ateco. Scopri di più: [smart24lavoro.com](http://smart24lavoro.com)

LO STUDIO  
Report energia

24 Ore Ricerche e studi, la struttura del Gruppo 24 Ore che analizza i vari settori e mercati dal punto di vista economico e finanziario, presenta il report dedicato al settore dell'energia. Lo studio prende in considerazione i più rilevanti dati di bilancio storici per le prime 20 aziende in Italia, le prime 30 in Europa e le prime 50 nel mondo. Richiedi maggiori informazioni: [www.res24ore.com/energia](http://www.res24ore.com/energia)

## I rapporti societari LE PARTECIPAZIONI

# Tassati i dividendi corrisposti alla madre da società italiane

Al di là della data di delibera vale il pagamento: spartiacque il 1° gennaio

PAGINA A CURA DI  
Marco Piazza

Al termine del periodo transitorio stabilito dall'articolo 13 del Dl 22/2020, la Brexit comincerà a produrre anche effetti fiscali.

Fra questi, la cessazione del diritto delle società inglesi di fruire di totale esenzione da ritenuta sui dividendi corrisposti dalle società "figlie" italiane, previsto dalla direttiva 2011/96/UE, trasfusa nell'articolo 27-bis del Dpr 600 del 1973.

L'articolo 27-bis, infatti, prevede che le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 10% del capitale della società di capitali italiana che distribuisce gli utili, hanno diritto al rimborso o allo sgravio della ritenuta sui dividendi operata in Italia se:

a) rivestono una delle forme previste nell'allegato della direttiva (siano, cioè società di capitali);  
b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerate, in

base a una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Ue;  
c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a imposta sul reddito delle società;  
d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.

Non sarà più neppure applicabile la ritenuta ridotta all'1,2% prevista dall'articolo 27, comma 3-ter del Dpr 600/73 valevole solo per gli utili distribuiti alle società residenti in Stati della Ue o dello Spazio economico europeo.

Per quanto riguarda l'Italia, saranno comunque applicabili le minori aliquote di imposizione previste dal Trattato con la Gran Bretagna contro le doppie imposizioni. In particolare, per i dividendi (articolo 10 della Convenzione):

a) il 5% dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che controlla, direttamente o indirettamente, almeno il 10% del potere di voto della società che paga i dividendi;  
b) il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Il cambio di regime avrà effetto con riferimento ai dividendi corrisposti dal 1° gennaio 2021, a prescindere dalla data in cui la società ne abbia deliberata la distribuzione

(si veda, ad esempio, Cassazione 8870 del 2006; 22980 del 2010; 644 del 2014 e risoluzione 189/E del 2003). Sotto questo aspetto, devono essere valutate con particolare attenzione eventuali op-

zioni consistenti nel deliberare la distribuzione dei dividendi e nel trasformare il credito conseguente in finanziamento alla società (Cassazione 4164 del 2013)

Ci si deve aspettare che le auto-

rità fiscali degli Stati Ue saranno particolarmente severe nel contrastare la creazione di società europee controllate dal Regno Unito (legge 329 del 1990) al solo scopo di fruire dei benefici delle direttive comunitarie in violazione, ad esempio, dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva "madri e figlie", la cui applicazione in Italia avviene attraverso l'articolo 10-bis della legge 212 del 2000.

La nozione di «beneficiario effettivo», anche ai fini dell'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, sarà certamente applicata in modo molto restrittivo.

La materia è molto delicata specie dopo le sentenze della Corte di Giustizia sui "casi danesi": in particolare, per i dividendi, la sentenza pronunciata nelle cause riunite C-16/16 e C-117/16, già frequentemente richiamata dalla giurisprudenza italiana (si veda, ad esempio, Cassazione 25490 del 2019 e 4756 del 2020; anche Assonime, Note e Studi, numero 10 del 2020). Dalla giurisprudenza citata emerge come l'impiego - nell'ambito di un gruppo - di società che abbiano come oggetto esclusivo la detenzione di partecipazioni, non comprometta l'individuazione del beneficiario effettivo, ma visia una certa diffidenza nei confronti dei meri "veicoli", anche quando risulti che siano soggetti a imposta nel loro stato di residenza.

### IL FISCO TRANSITORIO



#### L'ultrattività

Fino al termine del periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, ivi

incluse quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall'attuazione di direttive e regolamenti dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e accise si continuano ad applicare in quanto compatibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## REVISIONE LEGALE

Speciale revisione del bilancio d'esercizio 2020  
Guida all'applicazione dei nuovi Isa Italia  
Emergenza Coronavirus e riflessi sulla relazione di revisione

Il Sole 24 Ore - in collaborazione con Kpmg - propone una guida operativa sulle novità fondamentali in tema di revisione legale, quali l'introduzione nel mese di agosto 2020 di una versione revised dei principi ISA Italia, le disposizioni per la revisione legale delle cosiddette nanoimprese e le complessità connesse allo svolgimento degli incanichi nel contesto della pandemia da Covid-19.

Nel contesto di profonda trasformazione il revisore del futuro dovrà saper rispondere agli stimoli con metodi e servizi innovativi, facendo leva su competenze metodologiche e relazionali, coniugando rigore e indipendenza con la capacità di dialogo con i clienti.

IN EDICOLA DAL

16

NOVEMBRE

CON IL SOLE 24 ORE A

9,90\* €

\*Oltre al prezzo del quotidiano

OPPURE ONLINE

offerta.ilsole24ore.com/revisionelegale2020

OFFERTA VALIDA IN ITALIA FINO AL 31 DICEMBRE 2020



il Sole  
24 ORE

## La giurisprudenza

I GIUDICI E LA BREXIT

## Fino al recesso la Corte Ue impone il diritto europeo

Lussemburgo resta competente delle domande depositate nel periodo transitorio

PAGINA A CURA DI  
Marina Castellana

■ Dubbi, tensioni, contrasti sulla Brexit e tentativi per restare nell'Unione e per godere dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea sono arrivati sui banchi della Corte di giustizia dell'Unione.

Lussemburgo è stata vista come ultima spiaggia per i cittadini britannici favorevoli a rimanere in Europa e per bloccare un processo che era, però, ormai irreversibile.

La prima questione affrontata dalla Corte Ue ha visto al centro gli effetti della dichiarazione di recesso e, in particolare, se uno Stato membro, dopo aver notificato al Consiglio europeo il recesso dall'Unione, possa poi revocare la notifica. La Corte Ue, con la sentenza del 10 dicembre 2018 (causa C-621/18, Wightman), su rinvio pregiudiziale dei giudici scozzesi, ha chiarito che se uno Stato membro revoca unilateralmente l'intenzione di recedere dall'Unione, lo Stato rimane nell'Unione senza modificare il suo status fino a quando non entra in vigore l'accordo di recesso o, in mancanza dell'accordo, fino a quando non sia scaduto il termine di due anni previsto dall'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea. La revoca, quindi, sarebbe stata possibile e avrebbe lasciato immutato lo status di Stato membro del Regno Unito, ponendo fine alla procedura di recesso. Ma così non è stato.

Un ricorso per carenza era stato avviato anche da alcuni cittadini del Regno Unito, uno dei quali residente in Italia, che avevano chiesto il rinvio delle elezioni europee del 2019 perché la Brexit avrebbe impedito la loro partecipazione al voto. Il Consiglio Ue non aveva accolto l'istanza e, così, i ricorrenti si sono rivolti a Lussemburgo. Ma nulla di fatto perché il Tribunale Ue, con l'ordinanza del 29 gennaio 2020, ha respinto il ricorso (T-541/19, Shindler).

È stata poi l'incertezza sugli effetti sull'applicazione di regole Ue, dalla cooperazione giudiziaria civile a quella penale, dalla libera circolazione all'immigrazione, ad aver spinto i giudici nazionali a chiamare in aiuto i colleghi Ue. Prima di tutto, per provare a ottenere una garanzia che i diritti assicurati in base al diritto Ue siano

poigaranitanti anche dopo il recesso e al termine dell'imminente fine dell'accordo transitorio.

Lussemburgo è stata anche chiamata ad occuparsi degli strumenti ormai essenziali per la cooperazione giudiziaria penale e, in particolare, dell'incidenza del recesso sull'esecuzione dei mandati di arresto europeo. Con la sentenza del 19 settembre 2018 (causa C-327/18, Ro), a seguito di un rinvio pregiudiziale d'interpretazione deciso con procedura d'urgenza, la Corte di giustizia ha precisato che la notifica del recesso non è una circostanza eccezionale idonea a giustificare la mancata esecuzione di un mandato di arresto europeo. In quel caso, il destinatario della consegna si era opposto all'esecuzione del mandato di arresto da parte delle autorità irlandesi, con consegna al Regno Unito, proprio perché, a suo avviso, non avrebbe potuto far valere i diritti contenuti nella decisione quadro 2002/584 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna, né i giudici nazionali avrebbero potuto rivolgersi alla Corte Ue. Gli eurogiudici hanno precisato che la notifica del recesso non sospende l'efficacia del diritto dell'Unione e il principio della fiducia reciproca e del mutuo riconoscimento sono assicurati fino all'effettivo recesso dall'Unione, con l'obbligo, quindi, di eseguire le consegne secondo la decisione quadro. In ogni caso, proprio a causa della Brexit, i giudici di Lussemburgo hanno osservato che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve esaminare se, dopo il recesso dall'Unione, lo Stato emittente garantisca i diritti fondamentali e quelli derivanti dalla decisione quadro. Con una precisazione: l'esistenza di una presunzione di rispetto dei diritti se uno Stato, come il Regno Unito, è parte alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ad altri trattati sui diritti fondamentali. Così, la decisione sul recesso non giustifica il rifiuto di eseguire un mandato di arresto.

Sempre in materia di giustizia, la Corte Ue si è occupata, con la causa C-661/17 (M.A. e altri), di precisare le conseguenze della Brexit sull'individuazione dello Stato membro competente per l'esame delle domande di asilo. Con la sentenza del 23 gennaio 2019, la Corte ha stabilito che la notifica sul recesso non sospende l'applicazione del regolamento di Dublino fino al momento dell'effettivo recesso. Poi tutto potrebbe cambiare.

Intanto, pendono diversi ricorsi in via pregiudiziale, sollevati da giudici del Regno Unito sui quali la Corte Ue resta competente a pronunciarsi se le domande sono state depositate prima della fine del periodo transitorio.

## LA PROCEDURA DI INFRAZIONE



## Obblighi di recesso

L'accordo transitorio sul recesso ha portato all'avvio dei primi passi verso una procedura di infrazione nei confronti del Regno Unito. La Commissione europea, il 1° ottobre 2020, ha inviato una lettera di messa in mora al Regno Unito per violazione degli obblighi dell'accordo di recesso. L'articolo 5 dell'accordo, infatti, prevede che sia Londra sia Bruxelles si astengano dall'adottare misure che possano mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'accordo. Certo lo United

Kingdom Internal Market Bill in base al quale i ministri inglesi possono violare liberamente alcune parti dell'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 24 gennaio 2020 e, in particolare, del Protocollo sull'Irlanda del Nord, non va in questa direzione. Pertanto, grazie all'articolo 87 dell'Accordo sul recesso in base al quale Lussemburgo resta competente per i ricorsi contro il Regno Unito avviati prima della fine del periodo di transizione, la Commissione ha avviato la procedura di infrazione.

Diritti soggettivi. In discussione gli effetti sui cittadini britannici

## C'è chi lotta per la cittadinanza Ue

■ La perdita della cittadinanza europea è stata e continua ad essere al centro di rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Anche perché lo status di cittadino dell'Unione è lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri e il recesso ha sicuramente inciso sui diritti di tutti. Non solo dei cittadini britannici, direttamente colpiti dalla scelta del recesso, ma anche gli altri cittadini Ue con sicure ripercussioni sulla libera circolazione.

I cittadini britannici ci hanno provato e continuano a rivolgersi alla Corte. Il 23 aprile 2020 alcuni ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della decisione Ue 2020/135 del 30 gennaio 2020 relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso perché li priva «senza il loro consenso e senza le dovute garanzie procedurali del loro status di cittadini dell'Unione e dei diritti da esso derivanti» (causa T-252/20 JU e altri contro Consiglio). Secondo i ricorrenti, la cittadinanza avrebbe natura personale e, quindi, una volta conferita, non potrebbe venire meno automaticamente con il recesso del Regno Unito (una causa analoga è la T-231/20).

Ma ci sono anche gli altri Stati. Il 2 ottobre 2020 il Tribunale amministrativo di Sofia

(Bulgaria) ha sospeso un procedimento interno e si è rivolto alla Corte Ue per chiarire se le conseguenze giuridiche della Brexit possano giustificare il rifiuto delle autorità amministrative di uno Stato membro (in questo caso si trattava della Bulgaria) di rilasciare un certificato di nascita di un bambino in quanto una delle madri è cittadina del Regno Unito (causa C-490/20, Stoliczna).

Nel caso al centro del rinvio pregiudiziale due madri avevano presentato una richiesta per ottenere un certificato di nascita di un bambino, avvenuta in Spagna, Paese nel quale le due donne erano state registrate come madri, senza che venisse specificata la madre biologica.

Le autorità bulgare avevano rifiutato la registrazione e i giudici nazionali, prima di decidere sul ricorso presentato dalle donne, si sono rivolte alla Corte Ue per chiarire la corretta interpretazione degli articoli 20 e 21 (sulla cittadinanza europea) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alcune disposizioni della Carta dei diritti fondamentali.

Tra i punti in discussione, l'incidenza della Brexit tenendo conto che una delle madri è cittadina britannica e che il matrimonio civile era avvenuto

nel 2018 a Gibilterra. Proprio la Brexit, però, malgrado la cittadinanza britannica di una delle madri, anche qualora il bambino ottenesse la cittadinanza britannica, impedirebbe di acquisire «una valida cittadinanza dell'Unione». Centrale, quindi, la risposta della Corte Ue.

Sempre in materia di cittadinanza, il 28 agosto 2020, il Tribunale amministrativo di Vienna, ha sollevato una questione pregiudiziale sulla direttiva 2003/109 sullo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (causa C-432/20).

Nel caso in esame, il presidente del Land di Vienna aveva respinto la domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno di un cittadino del Kazakistan che, per diversi anni, con permessi di soggiorno validi in modo prolungato, si era stabilito nel Regno Unito e poi si era spostato a Vienna in conseguenza della Brexit.

A causa dell'avvicinarsi della scadenza, il 31 dicembre 2020, della fine del periodo transitorio e dell'accordo tra Regno Unito e Unione europea, l'uomo non potrebbe tornare nel Regno Unito. Di qui il ricorso ai giudici austriaci che hanno investito della questione gli eurogiudici.

## Cittadini

RESIDENZA, DOMICILIO, DIMORA

# Test su tre livelli per ottenere la residenza nel Regno Unito

L'anno fiscale britannico inizia il 6 aprile e termina il 5 aprile dell'anno successivo

PAGINA A CURA DI  
Alessandro Umberto Belluzzo

L'ordinamento italiano attribuisce una rilevanza essenziale al concetto di residenza della persona, operando una distinzione fondamentale tra residenza anagrafica (articolo 43 del Codice civile) e residenza fiscale (comma 2 dell'articolo 2 del Tuir).

La giurisprudenza e l'agenzia delle Entrate sono ormai concordi nel ritenere che la cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente (Apr) e contestuale iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) sia requisito necessario ma non sufficiente per considerare un soggetto residente - anche a fini fiscali - all'estero.

### BREXIT E ISCRIZIONE AIRE

Nel clima di incertezza generale dopo il risultato del referendum Brexit del 2016, che ha generato timori e perplessità presso gli italiani residenti nel Regno Unito, anch'iscrizione all'Aire sembrava un modo per legittimare la propria posizione nel Paese. Infatti, si è manifestato un fenomeno di emersione degli iscritti all'Aire nel corso di questi ultimi quattro anni, che potrebbe causare alcune conseguenze tributarie per i cittadini italiani che erano residenti da tempo nel Regno Unito ma sicuramente non il legittimo per il riconoscimento della residenza ai fini di Brexit, che invece deve seguire altri criteri come di seguito evidenzieremo.

Certamente, però, iscriversi all'Aire manifesta la volontà di mettersi in regola sia agli occhi del Paese d'origine che di quello ospitante.

Inoltre, il certificato d'iscrizione potrebbe comunque aggiungersi alla prova documentale che è possibile sottoporre alle autorità britanniche per confermare la propria intenzione di vivere nel Paese e, se fatta tempestivamente, anche supportare la data del trasferimento nel Regno Unito.

### RESIDENZA, DOMICILIO, DIMORA IN UK

L'anno fiscale britannico inizia il 6 aprile e termina il 5 aprile dell'anno successivo, e gli individui che si tra-

sferiscono o abbandonano il Regno Unito nel corso dell'anno, se ricorrono determinate condizioni, sono residenti dal giorno di arrivo o fino al giorno di partenza (quindi solo per una frazione dell'anno fiscale, «Split year treatment»).

Un importante aspetto da considerare riguarda il concetto di residenza fiscale e i criteri soggettivi di collegamento previsti nel sistema tributario del Regno Unito, tra i quali le nozioni di residenza e domicilio che hanno un significato diverso rispetto a quello previsto dall'ordinamento italiano.

### STATUTORY RESIDENCE TEST (SRT)

Lo status di residente fiscale, nei casi in cui è applicabile la normativa nazionale al posto di quella prevista all'interno della convenzione stipulata con un altro Paese, è determinata da una pluralità di fattori di connessione con il Regno Unito e, a partire dal 2013, la normativa ha previsto un test articolato su tre livelli per determinare se un soggetto sia effettivamente residente nel Regno Unito (Statutory residence test, SRT).

Il primo livello del test pone una serie di tre quesiti volti a determinare se il soggetto sia considerabile come non residente nel Regno Unito senza necessità di ulteriore approfondimento.

Se nessuno dei tre quesiti è soddisfatto, il secondo livello del test pone una serie di tre quesiti volti a determinare se il soggetto sia considerabile come residente nel Regno Unito senza necessità di ulteriore approfondimento.

Se nemmeno questi tre quesiti sono soddisfatti, allora è necessario procedere con un approfondimento basato sui legami (tie) della persona con il Regno Unito.

Le tie utilizzate nel terzo e ultimo livello di test sono le seguenti:

- 1) presenza di una famiglia residente nel Regno Unito;
- 2) esistenza di una posizione lavorativa nel Regno Unito;
- 3) disponibilità di un alloggio nel Regno Unito;
- 4) presenza nel Regno Unito negli ultimi due anni fiscali;
- 5) presenza nel Regno Unito superiore rispetto a quella in qualunque altro stato (quest'ultima tie si applica ai soggetti che sono in procinto di trasferire la propria residenza fuori dal Regno Unito e non ai soggetti che si stabiliscono).

In funzione del numero di tie applicabili è prevista una soglia minima annuale di giorni di presenza nel Regno Unito per essere considerati residenti.

### L'ULTIMA DALLA CASSAZIONE

#### Niente doppia residenza

La sentenza 21694/2020 della Cassazione ritiene che la condizione di "res non dom" (resident non domiciled) possa configurare la fattispecie enucleata nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della Convenzione secondo il quale non sono ricompresi tra i «residenti di uno Stato contraente» tutte quelle «persone imponibili in questo Stato soltanto per le fonti ivi situate». Tale circostanza, nel caso trattato, ha determinato il

venire meno dell'ipotesi di doppia residenza e, di conseguenza, ha comportato l'inapplicabilità dei criteri legali deputati a risolvere tali conflitti. Questa interpretazione restrittiva pone in essere delle conseguenze tributarie che devono essere tenute in considerazione sia in sede di trasferimento della residenza che durante la stessa permanenza, visto esiste anche la possibilità per il contribuente di optare per il regime di "arising basis" che consentirebbe la possi-

bilità di applicazione del Trattato. Ricordiamo, infine, che altra dottrina ritiene che la non applicazione del Trattato sia limitata solo alle "somme" che non subiscano alcuna tassazione nel Regno Unito perché viene applicato il regime della "remittance" e non vengano "rimesse" nel territorio britannico. In ogni caso anche quest'ultima interpretazione pone in essere delle conseguenze tributarie che devono essere prese in considerazione dal contribuente.

**Le imposte.** Lo straniero può scegliere un regime diverso dai britannici

## Domicilio acquisito in 15 anni

L'ordinamento anglosassone attribuisce un connotato particolare al concetto di *domicile*, derivato dalla common law britannica, che influisce sulla posizione fiscale di un contribuente per un lungo periodo.

Secondo l'ordinamento anglosassone, esistono tre tipologie di domicilio:

- 1) domicilio di origine, che coincide con il domicilio del padre al momento della nascita del figlio e che rimane tale sino a che un individuo non decida volontariamente di volerlo variare (domicilio di scelta), ponendo in essere azioni da cui emerge evidenza che la persona abbia avuto l'intenzione di trasferirsi in un luogo differente in maniera permanente e che non abbia piani di tornare nel luogo in cui possedeva il domicilio di origine;
- 2) domicilio di dipendenza, che coincide con quello che si acquisisce da una relazione familiare, e che in passato veniva applicato al coniuge;
- 3) domicilio di scelta (of choice), che è determinato dalla volontà di stabilirsi in un differente Paese per motivi di svagata natura, tra i quali personali, lavorativi o familiari.

### RESIDENTE NON DOMICILIATO

Lo status più naturale per una persona che decide di stabilirsi nel Regno Unito è quella del residente non domiciliato, che dal lato tributario ha due riflessi.

### IMPOSTE DIRETTE

Sotto il profilo delle imposte dirette lo status di *resident non domiciled* consente, per i primi 15 anni di residenza, la possibilità di optare per una base di imponibilità del reddito differente ri-

spetto a quella comunemente utilizzata dagli ordinamenti tributari, dove la base imponibile è costituita dal reddito ovunque prodotto (*worldwide basis* o *arising basis*, come definita nell'ordinamento tributario britannico). Tale opzione, definita *remittance basis*, prevede che:

- la base imponibile sia costituita dai redditi di fonte britannica;
- i redditi esteri vengano quindi esclusi da tassazione nel Regno Unito a meno che tali redditi non vengano qui trasferiti (concetto di *remittance*).

Questa opzione, comunque, non esclude l'imponibilità del reddito nel Paese estero in cui tale reddito sia stato generato. La scelta di avvalersi di tale opzione deve essere effettuata annualmente entro il 31 gennaio, data ultima per la presentazione della dichiarazione dei redditi. È quindi possibile per il contribuente scegliere anno per anno l'opzione maggiormente confacente alla propria situazione personale, mantenendo comunque una linea di coerenza con quanto sia stato pianificato precedentemente al trasferimento nel Regno Unito.

L'opzione per l'esercizio della *remittance basis*:

- ha un costo limitato alla perdita di alcune delle allowance (ammontare di reddito non soggetto a tassazione) sulle imposte dirette per i primi sette anni di residenza nel Regno Unito;
- per gli anni successivi è invece previsto (oltre alla perdita delle allowance) il pagamento di un ammontare definito (Remittance Basis Charge) che varia in relazione agli anni di residenza e che si aggiunge alle imposte dovute sui redditi di fonte britannica;
- 30 mila sterline se il contribuente

è stato residente per almeno sette degli ultimi nove anni precedenti l'anno di opzione (dall'ottavo al dodicesimo anno di residenza);

- 60 mila sterline se il contribuente è stato residente per almeno 12 degli ultimi 15 anni precedenti l'anno di opzione (dal tredicesimo al quindicesimo anno di residenza).

Sempre sotto il profilo delle imposte dirette, un'ulteriore possibilità offerta dall'opzione per la *remittance basis* è riservata ai lavoratori dipendenti il cui datore di lavoro sia basato nel Regno Unito, ed è costituita dall'esclusione da imposizione nel Regno Unito dei giorni di lavoro prestati fuori dal territorio britannico (*overseas workdays relief*).

- Tale possibilità è:
  - limitata ai primi tre anni di residenza;
  - prevede che lo stipendio sia corrisposto su di un conto corrente estero.
- Pertanto una pianificazione ex ante è pertanto consigliata.

### POSTE INDIRETTE

Sotto il profilo delle imposte indirette lo status di *resident non domiciled*, per quanto riguarda l'imposta sulle successioni e sulle donazioni:

- assoggetta nel Regno Unito solamente gli asset costituito da beni presenti nel Regno Unito;
- esclude i beni presenti all'estero (che rimangono assoggettati a imposizione secondo le regole del Paese in cui sono situati).

Dopo 15 anni di residenza nel Regno Unito, lo status di *resident non domiciled* viene sostituito da quello di *deemed domiciled*, che prevede una presunzione di domicilio britannico per scelta.

## Lo status

DVENTARE CITTADINI

# Doppia cittadinanza ammessa sia dall'Italia sia dal Regno Unito

## Bisogna possedere un certificato di residenza a tempo indeterminato

PAGINA A CURA DI  
Alessandro Umberto Belluzzo

Se non si è cittadini di Sua Maestà per nascita, la cittadinanza britannica per i cittadini europei può essere acquisita tramite "naturalizzazione". Per i maggiori di 18 anni il modello di riferimento si chiama "form AN" e lo si può compilare su carta o presentando la richiesta online, entrambi scaricabili dal sito [www.gov.uk](http://www.gov.uk).

Per presentare la domanda, bisogna:

- 1 essere in possesso da almeno un anno di uno tra i seguenti certificati (o status) di residenza a tempo indeterminato:
  - permanent residence;
  - permesso di soggiorno permanente (*indefinite leave to remain*);
  - settled status;
- 2 vivere legalmente nel Paese da almeno cinque anni.

Questo, a meno che non si sia sposati con un cittadino britannico, nel qual caso:

- il periodo di riferimento si riduce da cinque a tre anni;
- la domanda può essere presentata immediatamente (cioè senza dover attendere di avere diritto di risiedere a tempo indeterminato da al-

meno un anno).

Poiché i cittadini comunitari che risiedono in Regno Unito acquisiscono il settled status (o la permanent residence) dopo cinque anni di residenza, di fatto questi potranno presentare domanda di naturalizzazione:

- dopo minimo sei anni dall'ingresso nel Paese;
- dopo cinque anni in caso di coniuge britannico.

Ricordiamo che settled status (o permanent residence) e cittadinanza non devono necessariamente essere letti all'interno di un'unica procedura: si può, ad esempio, richiedere il settled status e decidere solo dopo alcuni anni di presentare domanda di cittadinanza.

In questo caso, i cinque (o tre) anni di residenza da considerare per la richiesta di cittadinanza:

- andranno contati a ritroso dal momento di presentazione della domanda stessa;
- non necessariamente coincideranno (ai fini della verifica dei requisiti) con gli anni già considerati per la richiesta di permanent residence/settled status.

Per richiedere la cittadinanza, inoltre, bisognerà soddisfare alcuni ulteriori requisiti quali:

- 1 aver compiuto il diciottesimo anno di età;
- 2 non avere condanne o procedimenti penali in corso o pregressi;
- 3 avere intenzione di voler continuare a vivere in Regno Unito;
- 4 non essersi assentati per più di:
  - 450 giorni nel corso dei cinque anni, dei quali 90 nei 12 mesi precedenti l'invio della domanda; o
  - 270 giorni negli ultimi tre anni dei



quali 90 nei 12 mesi precedenti l'invio della domanda se si è coniugati con un cittadino britannico;

5 dimostrare di avere una buona conoscenza della lingua inglese e aver superato un test di cultura generale chiamato Life in the UK.

Ricordiamo che sia l'Italia che il Regno Unito consentono la doppia cittadinanza; pertanto, la richiesta di cittadinanza britannica non implica la rinuncia a quella italiana.

Da non confondere, infine, la cittadinanza con il passaporto: quest'ultimo è semplicemente un documento che si può richiedere dopo aver acquisito la prima, che è invece una condizione, uno status giuridico cui è connesso l'esercizio dei pieni diritti civili e politici.

### LAVORARE IN REGNO UNITO: REQUISITI

Per i cittadini Ue che già risiedono in Regno Unito prima della cut-off date, il governo britannico, accogliendo le richieste dei negozianti di Bruxelles e con la promessa di reciprocità nei confronti dei tanti britannici che vivono in Europa, ha confermato il mantenimento dello status quo.

Pertanto, per questi cittadini già residenti, la possibilità di lavorare nel Regno Unito, e dunque il diritto alla libera circolazione e al soggiorno all'interno dell'Ue, di cui la possibilità di lavorare rappresenta un indubbio corollario, non risulta minato dall'esito del referendum.

In linea con tale principio, i documenti necessari per lavorare legalmente in

Uk a oggi continuano ad essere:

1 un documento di riconoscimento. Valgono ancora sia:

- carta d'identità: sicuramente preferibile quella elettronica, da evitare quella cartacea, particolarmente se questa non è più in buono stato;
- passaporto: preferibile rispetto alla carta d'identità, anche e soprattutto in vista degli imminenti sviluppi legati alla Brexit che, in un futuro più o meno prossimo (in base ai successivi accordi tra Uk e Stati membri dell'Unione), vedranno precluso l'uso delle carte d'identità;

2 il National insurance number (Nino).

È questo un codice identificativo alfanumerico paragonabile al nostro codice fiscale, indispensabile per poter lavorare legalmente in Uk, che si richiede al Department for work and pensions (Dwp).

Per contattare la Nino application line bisogna essere residenti in territorio britannico, dunque non è possibile effettuare la telefonata dall'estero.

Il Nino andrà richiesto sia che si stia per intraprendere un lavoro autonomo che dipendente, ed è necessario per:

- pagare le imposte;
- registrare i contributi pagati a livello pensionistico e assicurativo;
- poter chiedere i social benefit cui si ha eventualmente diritto;
- un conto corrente bancario in Uk.

Il bonifico è il metodo di pagamento più usato; inoltre, un conto corrente, unitamente a una utenza intestata e magari un contratto di affitto, come visto costituiscono valide prove di residenza, appunto necessarie per la richiesta del Nino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Fine della libera circolazione.** Dal 1° gennaio le persone provenienti dalla Ue sono equiparate agli extra europei

## Chi è già in Uk deve regolarizzarsi entro giugno

Già sono nuove regole per chi arriva o già risiede in Regno Unito entro la cut-off date del 31 dicembre 2020.

L'accordo tra il Regno Unito e l'Unione europea prevede un periodo di transizione (fino al 31 dicembre 2020) durante il quale i cittadini dell'Ue possono continuare a trasferirsi e lavorare nel Regno Unito sulla base della libera circolazione.

Analogamente, i datori di lavoro continuano ad avere accesso a una forza lavoro migrante dell'Ue almeno fino alla fine dello stesso periodo di transizione.

La normativa comunitaria, ed in particolare la direttiva 38/2004/

Ce, continua a essere applicabile nel Regno Unito per quanto riguarda la libera circolazione delle persone all'interno dell'Ue; una previsione che, in sintesi, consente ai cittadini comunitari e ai loro familiari di continuare a viaggiare e vivere in altri Stati membri per tre mesi senza restrizioni.

Per periodi superiori a tre mesi, se si vuole continuare a vivere nel Paese membro ospitante, bisognerà farlo "esercitando i diritti dei trattati" e cioè in qualità di:

- persone in cerca di lavoro;
- lavoratori autonomi o dipendenti;
- studenti;
- persone economicamente auto-

sufficienti

I cittadini dell'Ue e i loro familiari stabiliti in Regno Unito prima della fine del periodo di transizione rientreranno nella previsione di cui all'*Eu settlement scheme*: potranno quindi richiedere il settled o permanent status, e, se accordato, godere del diritto di risiedere nel Regno Unito anche dopo il termine del periodo transitorio.

Per regolarizzare la propria posizione avranno tempo fino alla fine di giugno 2021.

Tutto cambia, però, dal 1° gennaio 2021.

Il tanto atteso "White paper", illustra le linee guida del futuro sistema di immigrazione del Regno

Unito, che entrerà in vigore a pieno regime quando terminerà il free movement e, in ogni caso (a prescindere che ci sia o meno l'accordo), a partire dal 1° gennaio 2021.

Il nuovo sistema, in sintesi, sancisce la fine della libera circolazione:

1 gli europei verranno equiparati agli extra-Ue, con l'introduzione di un sistema di visti basato sulle esigenze effettive, un po' come quello presente in Australia; tuttavia alcune flessibilità potranno applicarsi ad alcuni cittadini in conformità con gli accordi commerciali e / o sulla base dell'analisi delle esigenze di mercato; il nuovo sistema sarà basato

"sulle competenze piuttosto che sulla provenienza";

2 prevede l'introduzione di visti di lavoro anche per i cittadini dell'Ue: essi avranno bisogno di uno sponsor per lavorare nel Regno Unito, con la priorità accordata ai lavoratori qualificati - lo stesso sistema che attualmente si applica ai migranti provenienti da Paesi extra Ue.

Per seguire le varie novità previste faremo riferimento a quanto contenuto in questo sito: <https://www.gov.uk/guidance/the-uk-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens.it>.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Immigrazione LE NUOVE REGOLE

# Il cittadino Ue deve acquisire lo stato di residente stabilito

## In mancanza del Settled status si rischia di essere espulsi dal Regno Unito

PAGINA A CURA DI  
Alessandro Umberto Belluzzo

I cittadini dell'Unione Europea, a prescindere dal fatto che si raggiunga o meno un "deal", dovranno comunque provvedere a regolarizzare la propria posizione per poter continuare a vivere e lavorare nel Paese. Stessa cosa vale per coloro che intendano prendere la residenza, lavorare, studiare o visitare il Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020 perché dovranno seguire le nuove regole illustrate in questo sito a cui fare riferimento [www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know](http://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know).

Tuttavia, la materia è molto complessa e quindi consigliabile sempre un confronto e un "advice" tramite un professionista qualificato nel Regno Unito (barrister, solicitor, si veda [www.gov.uk/find-an-immigration-adviser/what-advisers-can-do](http://www.gov.uk/find-an-immigration-adviser/what-advisers-can-do)) che potrà seguirvi nell'applicazione corretta della procedura prevista.

### DALLA PERMANENT RESIDENCE AL SETTLED STATUS

Il 21 giugno 2018 l'Home office britannico ha reso noti i termini del cosiddetto «Eu settlement scheme», il sistema di registrazione che consentirà ai cittadini europei e ai loro familiari residenti in Regno Unito di continuare a vivere e lavorare in modo legittimo nel Paese dopo la Brexit, quando verranno meno i diritti, tutelati dai Trattati comunitari, di libera circolazione e stabilimento.

A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Ue non saranno più applicabili le disposizioni comunitarie in materia d'immigrazione, e i cittadini comunitari - quindi anche italiani - stabiliti in Regno Unito avranno bisogno di:

- 1) registrarsi attraverso l'Eu settlement scheme ([www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families](http://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families));
- 2) al termine della procedura ottenere il Settled status, una sorta di permesso di soggiorno rilasciato tramite una procedura amministrativa gestita dall'Home office britannico e che, tra l'altro, sostituirà la Permanent residence come presupposto per la richiesta di cittadinanza. In particolare, avranno tempo per regolarizzare

la propria posizione fino al 30 giugno del 2021. Il nuovo sistema non sarà basato sui diritti dei cittadini ospiti, ma sul permesso accordato dallo Stato ospitante (il Regno Unito). E la mancanza di tale permesso potrebbe generare una situazione di illegalità con conseguenze anche rilevanti.

Le principali differenze tra i due istituti possono essere così riassunte:

- la Permanent residence è un istituto di diritto europeo;
- il Settled status è regolato dalle norme britanniche sull'immigrazione;

- la richiesta di Permanent residence per i cittadini dell'Unione europea è facoltativa: ha per loro un valore dichiarativo, per cui non conferisce un diritto ma ne certifica l'esistenza;
- al contrario il Settled status è obbligatorio e gli europei che vorranno continuare a risiedere nel Paese dovranno richiedere un documento che attesti tale status;
- il rigetto della domanda di Permanent residence, proprio perché facoltativa, non ha alcuna conseguenza;
- al contrario, il non vedersi riconoscere il Settled status potrebbe avere serie conseguenze e portare finanche all'espulsione dal Paese.

Come previsto all'interno dell'accordo di recesso, e come confermato dal Governo britannico anche in caso di no deal, i cittadini comunitari che siano già legalmente presenti in Regno Unito alla cut-off date e che intendano continuare a vivere, dovranno quindi richiedere il Settled status.

### IL SETTLED STATUS

I cittadini europei e i loro familiari che vorranno continuare a vivere e lavorare in Regno Unito dovranno richiedere il riconoscimento dello status di «residente stabilito» e quindi presentare domanda di Settled (o pre-Settled) status. Il Governo britannico ha in più occasioni rassicurato i cittadini europei sul fatto che i loro diritti verranno comunque tutelati anche nel caso in cui non si raggiunga un accordo. A variare sensibilmente saranno però i tempi entro i quali poter effettuare la richiesta, e soprattutto la cut-off date entro la quale dover essere presenti in territorio britannico per poter rientrare nello scopo della nuova registrazione.

A restare inalterati saranno invece i requisiti per poter effettuare la richiesta, e si farà riferimento alla semplice residenza del soggetto in territorio britannico, prescindendo quindi dal motivo per cui vive in Regno Unito (non c'è, in ultima analisi, alcuna correlazione con l'esercizio dei diritti derivanti dai trattati, o analogo previsione).

### I DETTAGLI DELLA PROCEDURA

#### I detentori del Settled status potranno:

risiedere nel Regno Unito per un tempo indeterminato; assentarsi dal Paese per un massimo di cinque anni senza perdere tale Status; avere la possibilità di lavorare e studiare in Regno Unito; usufruire del sistema sanitario nazionale (Nhs); accedere ai fondi pubblici (benefit e pensioni); richiedere la cittadinanza britannica (sempre che gli altri requisiti di cittadinanza siano soddisfatti); richiedere il ricongiungimento con i propri familiari (ricorrendone le altre condizioni); ottenere automaticamente il diritto alla cittadinanza britannica per i figli nati dopo l'acquisizione dello status da parte dei genitori

#### Niente supporto fisico

Una novità di rilievo è che il Settled status non prevede l'emissione di un supporto fisico (al contrario della Permanent residence, che è una specie di carta d'identità), ma solo uno status digitale presente sui database britannici e consultabile a richiesta. L'Home office invierà infatti una mail di conferma dello status acquisito e questa potrà essere usata come prova

Chi potrà presentare la richiesta i cittadini dell'Unione europea che siano residenti in Regno Unito in modo continuativo (che non hanno lasciato il Paese per più di sei mesi ogni 12):

- da almeno cinque anni, potranno richiedere il Settled status (un periodo di assenza superiore ai sei mesi - ma che non superi i 12 - è concesso nel caso di gravidanza, grave malattia, studio, formazione professionale, assegnazione di incarico lavorativo all'estero;
- da meno di cinque anni (anche se arrivati subito prima della cut-off date), potranno richiedere il Pre-Settled status e poi convertirlo in Settled status, senza costi aggiuntivi, una volta maturato il quinquennio necessario

La richiesta andrà presentata anche:

- dai cittadini Ue sposati o in unione civile con un cittadino britannico;
- dai minori di 21 anni (che avranno automaticamente diritto allo stesso status del genitore; nel caso in cui i genitori non hanno nessuno dei due status, i figli potranno comunque richiedere il Pre-Settled status o il Settled status);
- da chi è già in possesso di un

documento che attesti: permanent residence; leave to remain

#### Requisiti per presentare la domanda di Settled status

Il Governo britannico ha sempre ribadito che si sarebbe trattato di una procedura estremamente veloce, semplice e lineare, con l'obiettivo di cercare di accorciare lo status piuttosto che rigettare la richiesta.

Non sempre la procedura è snella come nelle intenzioni ma, in generale, rispetto agli istituti precedenti, è stato notevolmente ridotto l'ammontare di documentazione da produrre.

In particolare, per richiedere il Settled status serve:

- fornire una prova valida d'identità (passaporto biometrico o carta d'identità nazionale);
- fornire una prova valida di residenza continuativa nel Regno Unito (salvo nel caso si posseggano già un documento di residenza permanente o il leave to remain, i quali possono essere convertiti quasi automaticamente);
- superare il controllo che conferma, per tutti i maggiori di 18 anni, l'assenza di condanne penali rilevanti.

#### Come effettuare la richiesta

Il procedimento per la richiesta di Settled status è gestito interamente online e si avvia attraverso una app (Eu Exit: Id Document check) che è possibile scaricare da Googleplay. In particolare:

- si ha bisogno di uno smartphone Android dotato di Nfc (Near-field communication);
- l'Home office ha esteso l'app anche agli utenti iOS, dunque possessori di iPhone;
- lo smartphone non deve essere di proprietà del richiedente, non c'è infatti una correlazione con l'interstato dell'utenza telefonica e quindi si potrà utilizzare senza problemi quello di un amico;
- con uno stesso smartphone sarà possibile effettuare più di una registrazione

Se si hanno dei dubbi nel presentare la domanda si può contattare un centralino dedicato o avviare una richiesta di chiarimenti online. Per chi non ha la possibilità di usare l'applicazione per la scansione del documento, è possibile rivolgersi ad un centro di assistenza - la lista di quelli già operativi è sul sito del Governo.

#### La prova della richiesta e la docu-

#### mentazione integrativa

Una novità importante è che, nella maggior parte dei casi, per completare la procedura di richiesta di Settled status non bisognerà allegare alcuna documentazione a riprova della propria residenza nel Regno Unito. Generalmente, infatti, i riscontri relativi alla residenza verranno effettuate dall'Home office tramite un controllo incrociato del proprio National insurance number (Nino) con i database di altri dipartimenti, quali Hmrc (al quale si presenta la propria dichiarazione dei redditi) o il Dwp (dipartimento del lavoro e delle pensioni).

Una volta inoltrata la domanda si riceverà una conferma che, tra l'altro, contiene indicazioni sul fatto se la stessa possa essere considerata per:

- Settled; o
  - Pre-Settled status.
- Qualora, però, le informazioni già in possesso dei vari dipartimenti governativi non contengano dati sufficienti alla verifica della residenza, ad esempio perché non si possiede o non si è mai usato un Nino, sarà possibile:

- integrare la documentazione;
  - provare la propria residenza attraverso l'invio (upload) di ulteriori certificazioni, quali ad esempio:
    - \* per gli studenti: una lettera di conferma proveniente dalla propria università;
    - \* per le persone economicamente autosufficienti: uno o più estratti conto bancari o conferma del pagamento della council tax;
    - \* una lettera del proprio datore di lavoro, e così via (per un elenco più completo delle prove di residenza alternative: <https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence>).
- Sarà possibile fornire fino a un massimo di dieci documenti integrativi e ciascuno di questi non potrà superare i 6Mb. Pertanto, è consigliabile presentare documenti che coprono un arco temporale il più vasto possibile, quali ad esempio P60s, estratti conto annuali, certificati universitari, e non utenze di fornitura energetica o estratti conto bancari mensili, in quanto un documento con una certa data varrà da prova di residenza solo per il periodo qui indicato - quindi, ad esempio, un'utenza di fornitura energetica mensile solo per quel determinato mese. Anche chi è già in possesso della permanent residence dovrà convertirla (gratis) in Settled status

## Immigrazione

LE REGOLE PER I LAVORATORI

Assunzioni in base ai punti  
Servono sponsor e competenze

**Punteggio insufficiente? Si può optare per un impiego di livello inferiore**

PAGINA A CURA DI  
**Alessandro Umberto Belluzzo**

■ Lavorare nel Regno Unito da gennaio 2021 richiede il raggiungimento di un determinato punteggio. Nel nuovo sistema di immigrazione a punti, chiunque intenda trasferirsi nel Regno Unito per lavoro dovrà soddisfare una serie di requisiti specifici per i quali guadagnerà punti. I visti verranno di conseguenza assegnati a coloro che guadagneranno abbastanza punti. Il sistema a punti fornirà ai datori di lavoro nel Regno Unito accordi semplici, efficaci e flessibili per reclutare lavoratori qualificati da tutto il mondo attraverso una serie di "routes" di immigrazione.

Questo rappresenta un cambiamento significativo per i datori di lavoro che reclutano al di fuori del Regno Unito, a cui dovranno adattarsi. Quanto segue fornisce una panoramica del nuovo sistema e illustra i passi che i datori di lavoro possono intraprendere per prepararsi.

Lavoratori qualificati "skilled worker route"

Dal 1° gennaio 2021 sarà necessario avere una "sponsor licence" per assumere la maggior parte dei lavoratori provenienti da paesi al di fuori del Regno Unito. Eccetto che per i cittadini irlandesi.

Con il nuovo "skilled worker system", chiunque voglia intraprendere una carriera nel Regno Unito dovrà dimostrare di:

- avere un'offerta di lavoro da uno sponsor autorizzato dall'Home Office;
- l'offerta di lavoro deve essere a livello delle competenze richieste;
- parlare inglese secondo lo standard richiesto.

Inoltre, l'offerta di lavoro deve soddisfare la soglia di salario minimo applicabile. Questa deve essere la più alta tra:

**Obiettivo 70 punti**

Per poter fare domanda di lavoro nel Regno Unito sono necessari complessivamente 70 punti

CARATTERISTICHE	OBBLIGATORIO/TRADIBILE	PUNTI
Offerta di lavoro da parte di uno sponsor approvato	Obbligatorio	20
Offerta di lavoro ad un livello di competenza adeguato	Obbligatorio	20
Parlare inglese al livello richiesto	Obbligatorio	10
Stipendio da 20.480 a 23.039 sterline o almeno l'80% della tariffa in vigore per la professione (il più alto dei due)	Scambiabile	0
Stipendio da 23.040 a 25.599 sterline o almeno il 90% della tariffa in vigore per la professione (il più alto tra i due)	Scambiabile	10
Stipendio pari o superiore a 25.600 sterline o almeno la tariffa in vigore per la professione (a seconda di quale sia la più alta)	Scambiabile	20
Offerta di lavoro nella categoria "shortage occupation" come indicato dal Migration Advisory Committee	Scambiabile	20
Titolo di studio: Dottorato di ricerca in una materia rilevante alla posizione offerta	Scambiabile	10
Titolo di studio: Dottorato di ricerca in una materia STEM rilevante alla posizione offerta	Scambiabile	20

● la soglia salariale generale fissata dal governo britannico su consiglio dell'«Independent migration advisory committee» a 25.600 sterline, oppure

● il requisito specifico del salario per un determinato impiego, noto come «going rate».

Tutti i candidati potranno scambiare caratteristiche, come le loro qualifiche, con uno stipendio più basso per ottenere il numero di punti richiesto. Se l'offerta di lavoro è inferiore al salario minimo richiesto, ma non inferiore a 20.480 sterline, un candidato può comunque essere idoneo se ha:

- un'offerta di lavoro nella categoria "shortage" ovvero la categoria con un'alta carenza di lavoratori;
- un dottorato di ricerca pertinente alla posizione offerta;
- un dottorato di ricerca in una materia STEM rilevante alla posizione offerta.

Ci sono regole salariali particolari per i lavoratori che svolgono determinati lavori nel campo della salute o dell'istruzione, e per i "new entrants" all'inizio della loro carriera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**LE DIVERSE STRADE PER OTTENERE IL VISTO DI LAVORO****Global talent route**

Da gennaio 2021 l'attuale global talent route si applicherà ai cittadini dell'Ue allo stesso modo dei cittadini extracomunitari. I più qualificati, che possono raggiungere il livello di punti richiesto, potranno entrare nel Regno Unito senza un'offerta di lavoro se saranno approvati da un ente britannico riconosciuto

**Graduate route**

Il Graduate visa sarà disponibile per gli studenti che hanno completato un corso di laurea nel Regno Unito a partire dall'estate 2021.

Sarà un percorso non sponsorizzato. Gli studenti che completeranno un dottorato di ricerca a partire dall'estate 2021 potranno rimanere nel Regno Unito per tre anni

**Intra company transfer**

L'Intra company transfer (ICT) consente alle organizzazioni multinazionali di facilitare i trasferimenti

temporanei nel Regno Unito per il personale aziendale chiave attraverso le loro filiali, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di sponsorizzazione ICT

**Start-up e Innovator**

Le Start-up e Innovator routes sono progettate per attirare nel Regno Unito talenti imprenditoriali e idee commerciali innovative e scalabili. La Start-up è ideata per chi avvia un'attività innovativa per la prima volta, e l'Innovator per chi ha esperienza nel settore e almeno 50mila sterline di finanziamento

**Health and care visa**

Fa parte della skilled work route. Essa garantisce che gli individui che lavorano nell'ambito delle professioni sanitarie idonee, con un'offerta di lavoro da parte dell'Nhs, del settore dell'assistenza sociale o di organizzazioni che forniscono servizi all'Nhs, possano trasferirsi nel Regno Unito

**Creative route**

È pensata per i candidati dell'industria creativa che entrano nel Regno Unito per contratti o impegni a breve termine fino a 12 mesi

**Sporting routes**

Gli sportivi devono avere un'offerta di lavoro confermata e il loro impiego deve essere sponsorizzato da un datore di lavoro autorizzato

**Seasonal workers pilot**

È in funzione fino alla fine del 2020. Si deciderà se proseguire con il sistema a punti

**Youth mobility scheme**

Il Regno Unito ha accordi con otto paesi e territori per consentire a circa 20mila giovani di arrivare nel Regno Unito. I candidati dovranno avere un'età tra i 18 e i 30 anni e potranno rimanere fino a due anni

**Frontier workers**

Un frontier worker è un lavoratore

proveniente dall'Eu impiegato o libero professionista nel Regno Unito, ma che vive altrove. Chiunque lavori nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020 potrà mantenere il proprio status, ma dovrà richiedere un permesso

**Visto per studenti**

Per studiare nel Regno Unito con un visto per studenti si dovrà essere in possesso di alcuni requisiti, tra cui essere in grado di dimostrare che:

- sia stato offerto un posto in un corso da uno sponsor per studenti riconosciuto dall'Home office;
- si possa parlare, leggere, scrivere e capire la lingua inglese;
- sia autosufficiente per mantenersi e pagare il corso.

**Visto per laureati**

Qualora sia dimostrabile di avere completato un percorso universitario triennale (undergraduate level) o di livello superiore nel Regno Unito, si potrà presentare domanda per un visto per laureati che con-

sentente di restare e lavorare nel Regno Unito (o di cercare lavoro) per un massimo di due anni (tre anni per i dottorandi) dopo il completamento degli studi. Il visto per laureati (graduate visa) sarà inaugurato nell'estate del 2021 per gli studenti internazionali che sono stati sponsorizzati da uno sponsor per studenti riconosciuto dall'Home office con una comprovata esperienza in merito alla conformità ai requisiti di immigrazione del governo del Regno Unito. <https://www.gov.uk/government/publications/uk-points-based-immigration-system-eu-student-information>

**Visto per visitatori**

Si potrà continuare a visitare il Regno Unito per un massimo di sei mesi senza richiedere un visto e prendere parte a una vasta gamma di attività, tra cui turismo, visite a familiari e amici, programmi di studio a breve termine e attività connesse al lavoro, come eventi e conferenze

## Immobiliare

ACQUISIZIONE, AFFITTO E VENDITA

# Fino al 31 marzo franchigia sulla tassa d'acquisto della casa

### Chi ha già altre unità residenziali sconta un'aliquota maggiorata

PAGINA A CURA DI  
**Alessandro Umberto Belluzzo**

Il processo per acquistare o vendere casa nel Regno Unito non subirà particolari cambiamenti dovuti alla Brexit tranne alcuni aspetti pratici tra cui una maggiore difficoltà per aprire un conto corrente e ottenere un mortgage (mutuo) qualora non si possa dimostrare la residenza nel Regno Unito e/o la capacità di reddito e/o patrimonio sufficiente per soddisfare i requisiti richiesti dalla banca a cui ci si è rivolti.

#### LA PROCEDURA

La fase di acquisto inizia con la presentazione di un'offerta all'agente immobiliare che agisce in nome e per conto della parte cedente. Se l'offerta viene accettata, l'agente della parte cedente invierà ai legali della parte acquirente un memorandum di vendita contenente informazioni generali sull'immobile. Non si usa il notaio ma solo soggetti qualificati per svolgere tale attività.

L'avvocato della parte acquirente procederà con la *conveyancing* che è il processo di indagini e ricerche volte a verificare l'esistenza di ipoteche o altri oneri sulla proprietà, quali ritardi nei pagamenti del *service charge* (spese condominiali), nel pagamento del *ground rent* (canone dovuto sul terreno su cui giace l'immobile) o eventuali anomalie nel "leasehold" (titolo di possesso).

L'avvocato della parte cedente preparerà il contratto di vendita disciplinato dal diritto inglese che

verrà inviato all'avvocato della parte acquirente. Se il processo di acquisto procederà, l'avvocato della parte acquirente invierà al proprio cliente il contratto per la firma e richiederà un pagamento pari al 10% del prezzo di acquisto.

La trattativa, compreso il trasferimento dei corrispettivi, sarà effettuata dai rispettivi legali. I legali delle controparti scambieranno i termini della negoziazione con la quale la parte acquirente si impegna a finalizzare l'acquisto e la parte cedente si impegna a effettuare la vendita.

Il versamento dell'acconto pari al 10% del valore dell'immobile non sarà rimborsabile nel caso in cui il contratto non venga portato a termine per volontà della parte.

La fase finale dell'operazione è il completamento che corrisponde al rogito notarile in Italia. Durante questa fase viene versato il corrispettivo a saldo di quanto è stato pattuito e la proprietà dell'immobile viene tra-

sferita alla parte acquirente.

A seguito del perfezionamento della vendita dell'immobile, la legge contempla alcune ulteriori formalità, tra cui il pagamento dell'imposta di registro e l'iscrizione del trasferimento presso il "Land registry" (Ufficio del catasto).

Al completamento dell'acquisizione dell'immobile, l'acquirente deve pagare la Sdlt (Stamp duty land tax) con importi in base al prezzo di acquisto. Nel caso di acquisto di immobili residenziali da parte di privati, l'aliquota varia dallo 0% al 12 per cento.

Dall'aprile del 2016 gli acquisti di immobili residenziali successivi alla prima proprietà posseduta (a livello mondiale) scontano un ulteriore 3% di Sdlt.

Una novità temporanea rilevante da segnalare per gli acquisti effettuati fino al 31 marzo 2021 (forse sarà esteso) è la concessione di uno sconto sulla Sdlt (zero rate) fino a 500mila sterline.

#### ASPETTI LEGALI E GENERALI

La proprietà di immobili residenziali nel Regno Unito può assumere la forma di proprietà chiamata leasehold o di proprietà chiamata freehold. Il leasehold non concede il pieno titolo di proprietà, ma il diritto sulla proprietà limitato ad un certo periodo di tempo che può variare da pochi anni a centinaia di anni. Nel corso del periodo di possesso, il titolo può comunque essere trasferito mediante cessione (vendita dell'immobile) oppure mediante donazione o successione. È possibile anche negoziare l'estensione temporale del titolo di possesso tramite la negoziazione con chi possiede il titolo sovrastante (che comunemente possiede un freehold).

In caso di acquisto di una proprietà freehold, si ottiene il pieno diritto sulla proprietà, senza limiti di tempo e senza necessità di negoziare estensioni del diritto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Redditi.** Nessuna imposta sulla successione o donazione a favore del coniuge

## Esente la cessione dell'abitazione principale

Il reddito percepito dalla locazione è imponibile nel Regno Unito e si somma agli altri redditi percepiti dal beneficiario (si veda la tabella a lato). In caso di soggetti beneficiari non residenti nel Regno Unito, tale reddito sarà imponibile anche nel paese di residenza del beneficiario, con la possibilità di computo delle imposte pagate nel Regno Unito. Nel caso di soggetti residenti o non residenti, esiste l'obbligo di redazione della dichiarazione dei redditi nel Regno Unito.

#### SUCCESSIONI E DONAZIONI

Gli immobili residenziali che si trovano nel Regno Unito sono soggetti a "inheritance tax (Iht)" anche se detenuti da persone non residenti e/o tramite l'interposizione di veicoli societari (di qualsiasi natura).

Nel momento in cui si verifica l'evento imponibile (successione o donazione), l'immobile residenziale nel Regno Unito sarà soggetto alla Iht, indipendentemente dalle condizioni soggettive del proprietario. L'Iht è pari al 40% del valore dell'immobile al momento del decesso del proprietario (al netto delle ipoteche esistenti), con una franchigia di 325mila sterline. È presente un'ulteriore franchigia di 100mila sterline per il trasferimento dell'abita-

zione principale ai propri discendenti. La successione o donazione a favore del coniuge (*spouse*) è esente.

#### IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE

Le plusvalenze che derivano dalla cessione di immobili residenziali situati nel Regno Unito sono imponibili, anche nel caso in cui il bene sia detenuto da persone fisiche non residenti. Le plusvalenze per la cessione sono tassate separatamente rispetto alle altre categorie di reddito. La base imponibile è costituita dal ricavo conseguito dalla vendita del bene dedotto il costo di acquisto e dal valore di carico. In particolare, il valore di carico del bene varia in funzione della modalità di acquisizione del bene stesso e in funzione del momento in cui il bene è stato acquisito.

Per i soggetti non residenti nel Regno Unito, al momento della cessione dell'immobile, esiste la possibilità di affrancare il valore dell'immobile alla data del 5 aprile 2015 se l'immobile è stato acquisito anteriormente a questa data.

Dalla base imponibile sono deducibili tutti i costi accessori inerenti all'acquisto o acquisizione del bene. Tra i vari costi vengono inclusi: quelli legali, quelli di negoziazione e quelli che hanno portato a un

#### Imposte sul reddito

Periodo d'imposta 2020/21

ALiquOTA D'IMPOSTA	FASCE DI APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA
Personal allowance (applicabile ai soggetti residenti e a diverse nazionalità di soggetti non residenti): 0%	0 - 12.500 sterline
Aliquota "basic rate": 20%	12.500 - 50.000 sterline
Aliquota "higher rate": 40%	50.001 - 150.000 sterline
Aliquota "additional rate": 45%	Oltre 150.000 sterline

incremento di valore del bene. Dalla base imponibile viene dedotta la "allowance" annuale sul capital gain (pari a 12.300 sterline nell'anno fiscale 2020/21).

Sono previste due aliquote da applicare alla base imponibile, in funzione della fascia complessiva di reddito del contribuente. La cessione

#### INVESTIMENTI

Il reddito percepito dalla locazione è imponibile nel Regno Unito e si somma agli altri redditi percepiti dai beneficiari

ne dell'abitazione principale ("main residence") in generale non sconta l'imposta sul capital gain. L'imposta potrebbe essere applicata su alcuni periodi di assenza dall'abitazione principale, la base imponibile va quindi determinata tenendo conto dei periodi di assenza che non dovessero qualificare per l'esenzione, in proporzione al periodo di possesso complessivo dell'immobile. Sono previsti specifici obblighi dichiarativi per i soggetti che cedono una proprietà immobiliare situata nel Regno Unito, il cui assolvimento deve essere portato a termine entro 30 giorni dal completamento dell'atto di cessione.

#### ALTRE IMPOSTE

Esistono altre imposte che devono essere considerate nel caso di investimenti immobiliari nel Regno Unito, tra cui:

1 Ated: in caso di detenzione dell'immobile di valore superiore a 500mila sterline tramite un veicolo societario è prevista l'applicazione di una normativa antielusiva che prevede l'applicazione di un'imposta annuale in misura fissa nel caso in cui la proprietà, nel corso di ciascun anno fiscale britannico, rimanesse a disposizione del beneficiario effettivo. Sono disponibili diverse esenzioni, tra le quali la più comune è la locazione dell'immobile a terze parti con un contratto che prevede un canone di locazione a valore di mercato;

2 Council tax: che ha un impatto sull'utilizzatore dell'immobile. Questa imposta non è da confondere con quanto invece previsto a livello di normativa italiana sull'Ivte che rimarrà valido fino al 31 dicembre 2020. Successivamente, il valore di determinazione della base imponibile seguirà le regole ordinarie di determinazione dell'Ivte riservata ai Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole  
**24 ORE**

## NON SAPEVI COSA REGALARE AL CUGINO PATITO DI APPROFONDIMENTI? ADESSO SÌ.

Da quest'anno, a Natale puoi regalare un abbonamento digitale a uno dei prodotti del Gruppo 24 Ore, per un'informazione autorevole e certificata, un'analisi chiara e coinvolgente dell'attualità, della politica e dell'economia, aggiornamenti e stimoli su tutto quanto fa cultura. Basta un semplice click dalla poltrona di casa.

Scopri tutti i prodotti su [ilsole24ore.com/regalodinatale](https://ilsole24ore.com/regalodinatale)

